

LV.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illec. li » (N. 2) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Canonico, Pascale, Ferraris e Bergnini — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il ministro dei lavori pubblici.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Il signor ministro di grazia e giustizia intende che la discussione si apra sul testo del progetto ministeriale?

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico, primo iscritto.

CANONICO. Signori senatori. Io non avrei chiesto di parlare se nella posizione in cui mi trovo non lo avessi creduto mio dovere.

Siccome io costituisco la minoranza dell'Ufficio centrale, ma rappresento in esso ad un tempo la grandissima maggioranza dell'Ufficio che mi fece l'onore di eleggermi a suo commissario, è mio dovere esporre al Senato le ragioni del mio voto.

Il Senato sa che io non soglio parlare frequentemente nè a lungo; spero quindi che vorrà ascoltarmi con paziente indulgenza per pochi minuti.

D'altronde sono iscritti parecchi valenti oratori, che assai meglio di me potranno portar luce sulla grave questione che ci sta dinanzi; ragione di più per esser breve.

Premetto che fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e me non vi è divergenza quanto allo scopo. Il dissenso cade unicamente sui mezzi. Io sono perfettamente d'accordo con la maggioranza dell'Ufficio centrale nel voler assicurato per ogni unione matrimoniale l'adempimento del rito civile; nel volere che la trasgressione di quest'obbligo sia colpita da sanzione penale.

Se non che, per ottenere questo scopo, l'Ufficio centrale crede indispensabile stabilire la precedenza obbligatoria del rito civile al religioso; ed il valente relatore ve ne ha esposto nitidamente i motivi.

Io credo invece che, sebbene la precedenza del rito civile al religioso sia in massima da desiderarsi, essa non sia indispensabile allo scopo.

Alieno da giudizi preconcepi, alieno da preoccupazioni di parte o di setta, io non guardo la questione se non dal punto di vista giuridico; e, da questo punto di vista, non credo giusto imporre la precedenza obbligatoria del rito civile. Dal punto di vista giuridico la questione sta nel fare la giusta parte ai diritti dello Stato ed ai diritti della libertà individuale. Sta nel vedere ciò che lo Stato ha diritto di esigere e ciò che l'individuo ha diritto di vedere rispettato.

L'esplicazione della libertà individuale allora soltanto cessa di essere legittima, quando viene a ledere i diritti altrui, ovvero a turbare l'ordine pubblico.

Ora, mentre io riconosco la necessità che non si faccia unione matrimoniale senza il rito civile e che l'omissione volontaria di questo rito tragga seco una responsabilità penale — perchè ciò lede i diritti altrui e turba l'ordine delle famiglie — non posso giuridicamente ammettere che la sola precedenza del rito religioso al civile costituisca un reato.

Affinchè il mio pensiero appaia più chiaro, facciamo un momento astrazione delle disposizioni di legge contenute nel Codice civile, e consideriamo la cosa quale essa è in sè stessa; studiamo la questione dal vero: *d'après nature*, come direbbero i pittori francesi. La sostanza del matrimonio sta per tutti i cittadini nel libero consenso delle due parti; a cui s'aggiunge per i credenti, il concorso di certe interne disposizioni dell'animo e di certe forme esteriori di culto, secondo la diversa confessione religiosa a cui essi appartengono. Una volta che di siffatto libero consenso consta in modo non dubbio, il matrimonio è perfetto. Ma siccome il matrimonio produce diritti ed obbligazioni civili, e siccome è lo Stato che deve tutelare quei diritti e deve costringere, ove d'uopo, all'adempimento di queste obbligazioni, è indispensabile che esso conosca tutti i matrimoni

che si contraggono, e che di tutti tenga un apposito registro. Quindi l'obbligo imprescindibile di far conoscere all'ufficio di stato civile i matrimoni che si stringono, e la necessità di sanzione penale per l'inadempimento di questo obbligo.

Ad ogni matrimonio che si denuncia, lo Stato ha il dovere ed il diritto di esigerne la prova; ed accertatosi che l'atto è perfetto, che nulla contiene di contrario alla moralità pubblica ed all'ordine delle famiglie, deve registrarlo.

Da quel momento il matrimonio comincia a produrre i suoi effetti civili.

In diritto costituendo pertanto, a mio modo di vedere, l'ufficio dello stato civile, in tema di matrimonio, dovrebbe essere essenzialmente un ufficio di registrazione, in cui si registrassero i matrimoni, come si registrano le nascite e le morti di cui venga data la prova, e come anche presso di noi si registrano i matrimoni contratti all'estero; ed è così che si pratica secondo parecchie legislazioni di Europa e d'America. Se non che il nostro Codice civile non si contenta di ciò: ma esige che davanti all'ufficiale di stato civile si faccia un vero e proprio contratto. L'ufficiale dello stato civile si accerta del libero consenso delle due parti, legge loro gli articoli del Codice che riguardano le obbligazioni coniugali, e dopo di ciò li dichiara marito e moglie. E ciò sta bene per coloro i quali non vogliono il rito religioso; essi possono celebrare il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile a quel modo stesso che potrebbero celebrarlo davanti ad un notaio. Ma coloro che credono ad una religione positiva, a qualunque confessione religiosa appartengano, — benchè abbiano il dovere, come hanno interesse, di assicurare con l'adempimento del rito civile la legittimità del proprio stato e quello dei figli nascituri, ritengono nella loro coscienza che il matrimonio non sia perfetto senza il rito religioso: e per conseguenza, oltre al consenso che debbono manifestare innanzi all'ufficiale dello stato civile, essi debbono manifestarlo altresì davanti al ministro del loro culto.

Ora, lasciamo per un momento la questione del prima o del poi: ma non è egli strana cosa che per un unico scopo si debbano fare due atti distinti? Che per il medesimo oggetto si debba manifestare una seconda volta il consenso che già si è manifestato prima?

Ma il Codice è fatto così: e non è questo il momento di pensare a modificarlo. Intanto però è da queste disposizioni del Codice civile, secondo me errate, che deriva la questione se il rito civile debba assolutamente precedere quello religioso.

La materia è talmente delicata e difficile, che nessuno dei disegni di legge presentati al Parlamento a questo riguardo, ha finora potuto giungere in porto.

Chi vuole la precedenza obbligatoria del matrimonio civile dice: Di fronte allo Stato non vi è matrimonio fuori di quello contratto innanzi all'ufficiale dello stato civile. Se si lascia la libertà di celebrare il rito religioso prima, molti, o per ignoranza, o per passione politica, o per interessi personali, per esempio per non perdere una pensione, per sottrarre i figli agli obblighi delle leggi militari, ecc. non faranno il matrimonio civile; i figli non saranno reputati legittimi, l'ordine della famiglia e delle successioni rimarrà turbato, e molti diritti dello Stato rimarranno frustrati.

In tutto questo vi è molta parte di vero. Io sono il primo a riconoscere che, di fronte al Codice nostro, non vi possono essere effetti civili del matrimonio senza la celebrazione del rito civile tal quale è prescritto dalla legge: che tutti hanno l'obbligo di adempirlo: che chi non l'adempie deve soggiacere a pena. Riconosco che pur troppo sono molti, frequenti, e deplorabili gli inconvenienti derivati da siffatta omissione.

Ma per ovviare a questi inconvenienti è proprio necessario stabilire con sanzione penale che debba assolutamente precedere il rito religioso, e che quindi far precedere questo al civile costituisca un reato?

E, con lo stabilire ciò, non si va incontro ad altri inconvenienti?

Ecco ciò che si tratta di vedere. Alcuni esempi chiariranno meglio la cosa.

Vi sarà un giovane che, innamorato della bellezza, o forse della dote di una ragazza, ne ha conquistato il cuore.

La ragazza è pia, il padre credente; pongono per condizione che, oltre al rito civile si adempia il rito religioso; il fidanzato, per aver la ragazza e i quattrini, promette tutto.

Celebrato il rito civile e invitato a mantener

la promessa, risponde: — Che mi state contando? Questa è mia moglie, e non voglio saperne d'altro. — Figuratevi lo stato di quella povera sposa e del padre suo!

La precedenza obbligatoria del rito civile avrà distrutta la pace di quella famiglia.

Facciamo il caso inverso. In un istante di debolezza o di passione, una fanciulla si dà in balla all'uomo del suo cuore. Il giovane vuole salvare l'onore della fanciulla e sposarla: la fanciulla è minorenni, i genitori non danno il consenso. Il matrimonio civile non si può fare. I due giovani vorrebbero almeno fare il matrimonio religioso per porre in pace la loro coscienza, per dare un aspetto rispettabile alla loro unione: e la fanciulla forse anche per premunirsi, mediante un vincolo morale, contro la possibile volubilità dell'uomo satollo.

La precedenza obbligatoria del rito civile escluderebbe in questo caso la possibilità del rito religioso. Ora, è egli giusto imporre alla libertà dell'individuo un tale vincolo? È egli giusto favorire così indirettamente il libertinaggio di chi seduce una ragazza e poi si trova tentato ad abbandonarla?

Il Senato vede dunque che, se vi sono inconvenienti nel lasciar celebrare prima il rito religioso, vi sono pure inconvenienti gravi nell'imporre la precedenza obbligatoria del rito civile.

Ma, con l'imporre questa precedenza obbligatoria, credete voi di rimediare agli inconvenienti che dal poter far precedere il matrimonio religioso derivano?

V'ingannate. Chi compie ora il rito religioso e ricusa il civile per salvare i suoi interessi pecuniari, quando venisse resa obbligatoria la precedenza del rito civile, tralascierà anche il rito religioso: e si moltiplicheranno le libere e sporadiche unioni tra l'uomo e la donna.

Si dirà: Lo Stato non deve occuparsi di queste cose. Esso deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: nel resto lascia la libertà a ciascuno: ciascuno faccia ciò che gli pare. Lo Stato deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: sta bene. Ma deve in pari tempo rispettare e garantire a ciascuno la sua libertà individuale, il diritto (purché osservi le leggi) di regolare le proprie azioni come meglio crede. E non è vero che questa libertà sia rispettata dal momento che si pon-

gono i cittadini nell'impossibilità di esercitarla.

Finchè lo Stato punisce i coniugi che non adempiono il rito civile, è nel suo diritto. Esso punisce la trasgressione di un precetto dalla cui osservanza dipende l'ordine delle famiglie. Ma quando lo Stato punisce la precedenza del rito religioso al civile, non è più la trasgressione di un precetto civile, è l'esercizio di un diritto che punisce. Voi non punite, e nessuno pensa a punire il concubinato.

Ora come potete punire nel matrimonio la precedenza del rito religioso al civile, vale a dire il solo fatto del matrimonio religioso? Per voi che non riconoscete se non il matrimonio civile, il religioso è un atto non esistente; or come potete punire ciò che non esiste?

Voi fate un reato di un atto che non può e non potrà mai essere un reato. Questo, come giurista, non lo posso ammettere.

Come il Senato vede, e lo prego di fissare sopra di ciò la sua attenzione, la questione non è qui fra lo Stato e la Chiesa, come molti vorrebbero far credere. Signori no; i ministri di qualsiasi culto sono cittadini come tutti gli altri, e come tutti gli altri hanno l'obbligo di osservare le leggi dello Stato: ma fatele giusto se le volete osservate. La questione è qui fra i diritti dello Stato e i diritti dei privati.

Si tratta di trovare una via sulla quale entrambi questi diritti siano rispettati e garantiti.

Lo Stato ha il diritto di esigere che il rito civile sia adempiuto da tutti, e che chi non l'adempie venga punito; i cittadini credenti hanno diritto, purchè adempiano il rito civile, che la libertà di adempiere prima il rito religioso, se così credono, sia loro assicurata.

Lo Stato vede che, celebrato il rito religioso in molti casi più non si adempie il civile; i cittadini credenti vedono che, celebrato il rito civile, in molti casi non si fa il religioso, e che, dato l'obbligo della precedenza del rito civile, l'adempimento del rito religioso si rende allora impossibile.

Come conciliare questi due diritti, egualmente sacri, dello Stato e dei privati?

La cosa non mi pare tanto difficile. Per quanto sia desiderabile che preceda il rito civile, lasciate a ciascuno la libertà di fare precedere un rito o l'altro; ma imponete l'obbligo

penale che, se precede il rito religioso, segua immediatamente il civile.

La pena sarà allora giustamente inflitta a chi trasgredisce l'obbligo del rito civile, ma non sarà inflitta a chi esercita un suo diritto.

Dissi che, ove preceda il matrimonio religioso, deve seguire *immediatamente* il rito civile, tranne il solo caso d'impossibilità assoluta, debitamente giustificata; perchè io non ammetto il termine di 40 o di 20 giorni.

E ciò per due ragioni: primo, perchè chi è disposto a compiere il rito civile può farlo subito; secondo, perchè nei 40 giorni lo sposo può morire e la sposa può essere incinta; e lo Stato della famiglia resta illegittimo.

Non si dica che bisogna lasciare il tempo per preparare i documenti necessari; che bisogna lasciare il tempo di mutar consiglio a chi dapprima non voleva adempiere il rito civile e può volerlo di poi.

I documenti si possono preparare prima, come si fa dalla grande maggioranza di coloro che contraggono matrimonio.

Quanto al pentimento che può sopraggiungere, chi vuole ha sempre facoltà di riparare l'omissione. Ma intanto è giusto che chi ha trasgredito la legge subisca la pena.

Si accorda l'impunità a colui che recede spontaneamente dal compimento di un reato dopo averne cominciato l'esecuzione; non la si accorda più quando il reato è consumato. L'interesse della legittimità di stato è tale, che non ammette eccezione a questo principio.

Nei casi d'impossibilità assoluta, l'obbligo del rito civile comincerà ad aver vigore appena cessato l'impedimento.

L'obiezione più grave è forse questa. In materia d'impedimenti matrimoniali, la nostra legge civile è più severa che la legge ecclesiastica; l'autorità civile è più restia ad accordare dispense, che non l'autorità della Chiesa. Ora, quando preceda il rito religioso, può avvenire che l'autorità civile non riconosca possibile un matrimonio già sanzionato dall'autorità ecclesiastica. Ed ecco rivivere l'inconveniente, a cui si vuol rimediare.

Rispondo. Anzi tutto questi casi sono rari ed eccezionali; e la legge, ispirata a concetti di ordine pubblico, di utilità generale, non deve occuparsi delle eccezioni. Nel fatto poi vediamo da molti anni precedere per lo più nei matri-

moni il rito religioso al civile, senza che (tranne casi eccezionalissimi) sorgano inconvenienti di questo genere.

D'altronde, quando i contraenti sapranno che l'omissione del rito civile trae seco sanzioni penali e perdita di benefici pecuniari, essi andranno molto più a rilente nel contrarre unioni che poi l'autorità civile non possa approvare.

E posto l'obbligo a chi vuol fare precedere il rito religioso di far seguire immediatamente il rito civile, il bisogno di evitare questo pericolo si farà sentire sempre più urgente. Chi sa di non poter contrarre il matrimonio civile, non contrarrà il matrimonio religioso.

Per non tediare il Senato, mi riassumo, e dico: Il rito civile del matrimonio, quale è prescritto dal nostro Codice, dev'essere adempiuto da tutti coloro che vogliono coniugarsi; e chi non lo adempie deve soggiacere alle penalità di legge. Libero a ciascuno di far precedere il rito religioso al civile. Chi fa precedere il rito religioso, immediatamente dopo deve compiere il rito civile, tranne i casi di impossibilità assoluta, nei quali l'obbligo del rito civile dovrà avere il suo vigore appena cessato l'impedimento.

È giusto considerare come un reato, e quindi punire, la trasgressione di un rito che interessa altamente lo stato civile delle persone e l'ordine delle famiglie; sarebbe ingiusto considerare e punire come reato ciò che è l'esercizio di un diritto e, in certi casi, l'adempimento di un dovere.

D'altronde, parliamoci chiaro: nel far le leggi il potere legislativo deve tener conto delle condizioni di fatto dei popoli a cui le leggi devono applicarsi; ora — dicasi quel che si vuole — il fatto è che nella grande maggioranza del popolo italiano vi è la coscienza che, senza il rito religioso, non vi è vero e proprio matrimonio (*Bene*); e che il rito civile è solo necessario affinché esso possa produrre dinanzi allo Stato i suoi effetti civili. (*Benissimo*).

Per queste ragioni io do, in massima, favorevole il mio voto al disegno di legge ministeriale; salvo a fare quelle osservazioni speciali che si mostreranno opportune, quando si passerà alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale, altro iscritto.

PASCALÉ. Signori senatori! Prendo la parola per averne assunto l'impegno dando il mio nome alla lista degli oratori. Ma sono fisicamente indisposto e probabilmente dovrò fermarmi a mezza strada.

Il tema di questo disegno di legge fu sempre argomento di grandi discussioni sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa, di teorie giuridiche e sociali di altissimo ordine. Noi già ne abbiamo avuto un saggio nel sapiente discorso dell'onor. senatore Canonico, e certamente altri tratteranno l'argomento in tutta la sua ampiezza. Io mi propongo un compito assai più modesto. Io tengo per fermo, dacché tutti lo dichiarano e queste dichiarazioni ritengo sincere, che, coi nuovi provvedimenti in ordine al matrimonio, non si voglia e non si debba venir meno al rispetto dovuto alle credenze, al sentimento religioso, alla libertà di coscienza e al libero esercizio del culto, giusta i canoni fondamentali del nostro diritto pubblico, non disdetti e pienamente rispettati dall'istituto del matrimonio civile, come nacque e come dura in Italia da circa 40 anni.

Da questo postulato derivano e a questo ritornano le osservazioni, che io sto per fare, esaminando i due sistemi sui quali il Senato dovrà deliberare. E poichè parmi che nessuno di essi sia scevro d'inconvenienti, comincio dall'acceccarne alcuni che mi sembrano comuni ad entrambi.

Un primo e necessario effetto di qualunque legge, sotto qualunque forma, intenda ad impedire il matrimonio religioso disgiunto dal matrimonio civile, è quello di spingere verso il puro e semplice concubinato, se non tutti, buona parte di coloro, i quali non possono o non vogliono fare il matrimonio civile. E dove il concubinato esiste, l'effetto è quello di perpetuare lo scandalo, che il matrimonio religioso copre di un velo, salvando fino ad un certo punto le convenienze sociali, ed appagando la turbata coscienza dei credenti.

Darò una prova di questa asserzione, giacchè veggio da qualche parte segni di diffidenza e di diniego. In Francia e nel Belgio, dove il sistema della precedenza, garantito da severe sanzioni penali, vige da un secolo, la posizione è questa. Il numero di coloro per i quali il matrimonio *est officium naturae*, come dico san Tommaso citato dal dotto relatore dell'Uf-

ficio centrale, il numero di coloro, i quali non credono necessario attenersi ai precetti del Codice civile, è molto maggiore che tra noi.

Gli illegittimi (giacchè la statistica non conta le unioni, ma i loro prodotti), gli illegittimi, che in Italia sono in media 65 per 1000 nati, in Francia sono 86 e nel Belgio 87; senza dire di alcuni dipartimenti della Francia, dove l'esercito dei bastardi raggiunge quasi il terzo dei nati. Lo stesso è in Prussia, peggio ancora in Baviera, paesi questi governati anch'essi col regime della precedenza da un quarto di secolo.

Questi fatti dimostrano, a parer mio, che il sistema della precedenza non ha accresciuto la clientela del matrimonio civile; che lo stato delle persone, la famiglia, il *seminarium reipublicae*, in quei paesi, è perturbato e sconvolto assai più che fra noi; dimostrano sempre vera quell'avvertenza dello Spencer: che spesso i legislatori, mentre credono avere trovato mezzi efficaci per combattere certi mali, non fanno che spostarli, trasformarli, o produrne altri più gravi.

Noi, dunque, faremo, in un senso o nell'altro, una legge che affermi la supremazia dello Stato, il suo dritto, la sua potestà d'imporre leggi che disciplinino il matrimonio civile e infrenino il matrimonio ecclesiastico; seconderemo il nostro istinto di cieca imitazione, facendo quello che gli altri fanno; ma non faremo nulla, a parer mio, per assicurare un migliore, più saldo, più normale ordinamento della famiglia, non avremo promosso e meglio tutelata la moralità pubblica.

Un altro effetto, non meno certo, di siffatte leggi è quello di inacerbire il dissidio ed accrescere le cause di attrito fra lo Stato e la Chiesa.

Contro la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, come tutti sanno, le proteste sono vivissime, la stampa ne è piena, e ne abbiamo documenti anche negli atti parlamentari. La Chiesa crede che con ciò le sia menomata la libertà che le fu promessa e garantita, e che si voglia impedire ai suoi ministri il libero esercizio degli atti propri del loro ministero spirituale, l'adempimento di doveri che molte volte s'impongono urgentemente.

Tutti ricordiamo l'intemerata del cardinale Borromeo al famoso don Abbondio del Manzoni per non aver fatto il matrimonio anche a costo

di farsi ammazzare dagli sgherri di don Rodrigo. — Ma era questione di vita, diceva il curato timido: Vostra Eminenza non ha compreso. — No, replicava il prelado: Se non si trattava che di questo, non c'era ragione per non fare il proprio dovere. — Tale è l'obbligo che la Chiesa impone ai suoi ministri; questo il dovere di cui si vuol ritardare o impedire lo adempimento, ponendo la legge in luogo di don Rodrigo.

Il progetto del Ministero non menoma la facoltà, il diritto che la Chiesa reclama, non impedisce al ministro del culto d'impartire la benedizione nuziale a chi la richiede, ma solamente gli impone l'obbligo di denunziare il matrimonio celebrato. E di quest'obbligo, nei casi ordinari, che sono quelli del matrimonio pubblico, il clero non avrebbe ragione a dolersi. Dico « nei casi ordinari » perchè, se nell'intendimento della legge l'obbligo della denuncia si riferisce al così detto matrimonio di coscienza disciplinato da una nota bolla di Benedetto XIV, evidentemente in questo caso la legge disporrebbe il contrario di ciò che impongono le discipline canoniche, sostituendo la pubblicità al segreto. Le difficoltà della prova in questi casi sarebbero gravissime. Bisognerebbe procedere ad inquisizioni odiose ed impossibili, fin negli archivi delle curie vescovili, che non sarebbero volontariamente e facilmente aperti all'autorità inquirente.

Ma, prescindendo da questi matrimoni, che sono rarissimi e non consentiti se non in casi di assoluta necessità, non lievi sono le difficoltà della prova in ordine al matrimonio solenne, celebrato, cioè, col rito imposto dal Concilio Tridentino. Infatti, dalla legge proposta dovrebbe derivare il diritto dell'autorità civile di penetrare in chiesa, nelle parrocchie e nelle curie vescovili, per esplorare i registri e cercarvi i documenti dei matrimoni, di cui fosse controversa l'esistenza o la data. Anzi, per assicurare l'integrità di quei registri, che acquisterebbero importanza civile, per impedire la sottrazione e la sostituzione di fogli, converrebbe farli numerare e *vistare* dal sindaco o dal pretore, come si fa pei registri dello Stato civile, ed anche imporre l'obbligo di esibirli in giudizio sempre che occorra, non altrimenti che protocolli notarili e i registri commerciali. E tutto questo, in fatti, era disciplinato in uno

dei tanti progetti presentati in ordine al matrimonio, nel progetto Bonasi, se ben rammento.

Ora vede ognuno come queste pratiche mal si accorderebbero col vantato principio della separazione e della indipendenza dei due poteri; ed aggiungo, che forse, in una cerchia limitata, propriamente in certe dipendenze del Vaticano, sarebbero anche contrarie all'art. 8 della legge sulle prerogative del Pontefice.

Un altro difetto comune ai due progetti è quello di perturbare il sistema del Codice civile in ordine al matrimonio.

Questo sistema è semplicissimo: non vi è altro matrimonio che quello celebrato davanti all'ufficiale dello Stato civile; ogni altra unione, con qualunque rito, con qualunque forma dichiarata, non è matrimonio; coloro, che uscendo dalla Chiesa credono di essere coniugi, tali non sono innanzi alla legge, e possono, volendo, passare ad altre nozze.

Senonchè questo matrimonio religioso (chiamiamolo così, quantunque l'onorevole relatore non vorrebbe consentirgli nemmeno il nome) questo matrimonio, che non esiste per le leggi civili e neanche pel Codice penale, che non ammette in questo caso la bigamia, esisterebbe per questa appendice del Codice penale, che noi stiamo elaborando e che punisce con una multa il matrimonio religioso non preceduto o seguito dal civile. E sin qui pare a me che non vi sia contraddizione fra la nostra legislazione e la legge che si prepara. Il matrimonio religioso non è un matrimonio, ma è tal cosa che si vuol sostituire al matrimonio, e che produce i gravissimi danni altamente lamentati: la irregolarità nella costituzione della famiglia, la illegittimità della prole, il pericolo dell'abbandono, ecc. Il legislatore, ad evitare questi mali per quanto è possibile, punisce coloro che fanno il matrimonio religioso omettendo l'altro. Ma le leggi divise non si fermano qui, non si contentano della sola pena, e fanno derivare dal matrimonio canonico giuridicamente inesistente, conseguenze patrimoniali di gran momento. Infatti quel matrimonio farebbe perdere immediatamente qualunque diritto o utilità dipendente dallo stato di celibato e di vedovanza, e così la pensione, il legato condizionale, l'usufrutto legale ecc. ecc. In altri termini, la nuova legge considera il matrimonio religioso come quello che fa cessare la condi-

zione di vedovanza o di celibato, da cui dipendono speciali rapporti giuridici. Ora questo è evidentemente il contrario di ciò che dispone il Codice civile, il quale, quando parla di nozze, di vedovi, di celibi, si riferisce sempre ed unicamente al matrimonio legittimo, all'unico matrimonio riconosciuto. Esso non vede nel matrimonio ecclesiastico impedimento ad altro matrimonio, onde abbiamo i mariti di due mogli e le mogli di due mariti. La legge, permettendo questo sconcio, è coerente a sè stessa, in quanto ritiene come inesistente il matrimonio ecclesiastico, e fa mostra di non vederlo. Ma quando la legge stessa va in cerca delle prove di questo matrimonio e vuole che se ne consacri l'esistenza in un giudicato, questa legge mi sembra assurda, come quella che afferma e nega lo stato delle persone, e attribuisce alla stessa persona stati diversi. Una donna sarà vedova e maritata nel tempo stesso: vedova per l'ufficiale dello Stato civile che le permette le seconde nozze, maritata per la Corte dei conti che le nega la pensione: sarà maritata pel tribunale civile, che le toglie l'usufrutto legale, libera per lo stesso tribunale che respinge le opposizioni al matrimonio di colui che a lei si congiunse davanti alla chiesa.

Ora tutto questo, ripeto, mi sembra assurdo.

In una delle precedenti relazioni si è ricordato il decreto napoletano del 1839, che al matrimonio ecclesiastico non preceduto dagli atti civili attribuisce gli stessi effetti, cioè la perdita della pensione governativa e di ogni altro diritto dipendente dalla *conditio viduitatis*. Ma non si è avvertito che quel decreto appartiene ad un sistema di legislazione affatto diverso dal nostro, e a quel sistema è necessariamente connesso, mentre al nostro ripugna. Per le leggi napoletane il matrimonio ecclesiastico anche non preceduto dagli atti civili era un vero e proprio matrimonio, che imprimeva alle persone che lo contraevano il carattere di coniugi, faceva impedimento ad altro matrimonio, dava luogo all'accusa di coniugicidio e di bigamia. Si trattava insomma di un vero matrimonio, per cui cessava legalmente lo stato di vedovanza. Ora, ciò posto, il decreto del '39 non faceva che trarre la conseguenza logica da questo stato di cose. Cessata la vedovanza, venivano meno i diritti che a quello stato erano connessi. Ma si può dire altrettanto nel

nostro caso, se per le nostre leggi, il matrimonio ecclesiastico è meno che nulla, e il vedovo resta vedovo?

Farò a questo proposito un'osservazione che mi sembra molto grave, come quella che si riferisce alle conseguenze pratiche della disposizione che io combatto. Allo asserzioni che ho fatto or ora si può fare il rimprovero di rimanere nel campo delle teorie, mentre, se la disposizione è tale da produrre utili effetti, non sarebbe prudente rinunziarvi in grazia di un'armonia di concetti giuridici puramente accademici.

Io domando: è egli lecito, è cosa conforme ai principi razionali del diritto, sanzionato da tutte le legislazioni del mondo, (prego di fare silenzio se vogliono farmi parlare, se no finisco) abbandonare in questo caso la tutela dei minorenni e far dipendere i loro diritti patrimoniali dal proprio incauto consiglio, da una imprudenza giovanile, da un capriccio d'amore? Non vi pare che sia così? Ma è questo ciò che voi fate con la disposizione che io combatto.

Il minore non può alienare un suo diritto se non col consenso del padre, del tutore, del Consiglio di famiglia, del magistrato; la stessa vedova minorenni ha bisogno dell'assistenza del curatore, e non può fare atti che eccedano la semplice amministrazione senza l'omologazione del tribunale. Ebbene: costoro potrebbero, con un matrimonio fatto in Chiesa, per cui non hanno bisogno di altro consenso che il proprio, mandare in fumo legati, pensioni, redditi, legati, tutto quello che posseggono? In altri termini, il minore rompe il freno, a cui la legge providamente lo vuole soggetto, facendo in chiesa un matrimonio inconsulto, e voi ne completate la rovina privandolo degli averi? Ma che legge è questa?

Prevalo l'obbbione. Si tratta di un reato, e si sa che in materia i delitti e de' quasi delitti anche il minore deve rispondere del danno cagionato col fatto proprio, doloso o colposo che sia. Ma siamo noi in un caso di risarcimento? Tutt'altro! Nel sistema della nostra legislazione, il matrimonio ecclesiastico nuoce a coloro che lo contraggono, nuoce alla prole che nasce senza nome, nuoce insomma alla famiglia illegalmente costituita; e voi a questi danni aggiungete la perdita del patrimonio. Non si tratta, dunque, di risarcimento del danno cagionato

dal fatto del minore, ma di un nuovo danno che la legge manda sul capo del giovane che ha commesso un errore, contro il quale doveva esser difeso. Ora non è una creazione infelice e mostruosa della legge questa che si risolve in un disastro per i minori? È questa una disposizione *ab irato*, che colpisce ciecamente senza vedere dove cadono i suoi colpi; e se mai dovesse essere sanzionata, dovrebbe essere in ogni caso modificata e corretta.

Dopo questa enunciazione sommaria di quelli che a me sembrano i difetti comuni ai due progetti, vengo senz'altro alle ragioni che m'inducono ad accettare, scegliendo fra i due mali il minore, il progetto del Ministero, e a respingere in ogni caso quello dell'Ufficio centrale; di cui riconosco la temperanza e l'equanimità rispetto ai disegni di legge anteriori, ma non posso accettare il principio fondamentale.

Dicendo che intendo scegliere fra i due mali il minore, implicitamente ho riconosciuto che uno dei due sia necessario. Vediamo se questo è vero.

Che un disordine esista per la frequente omissione del matrimonio civile, tutti lo dicono e tutti credono di averne le prove, meno però l'ufficio di statistica, il quale, coi suoi mezzi, non ha potuto mai accertarlo. C'è anzi qualche cosa di più grave, ed è questo: le ultime indagini fatte nell'anno scorso, per incarico del Ministero (non l'attuale, ma il precedente), dettero questo inatteso risultato: i matrimoni civili in maggioranza! 1,309,164 matrimoni civili, 1,280,315 matrimoni religiosi, che vuol dire 28,769 di meno!

So quali osservazioni si potrebbero fare intorno a queste cifre, ma in ogni caso esse ci danno il diritto di domandare: ma dove sono andati i centomila, i dugentomila matrimoni ecclesiastici di cui si deplorava l'esistenza, e per cui s'invocavano urgenti provvedimenti?

Dopo il monito dell'ufficio di statistica si sarebbe dovuto forse abbandonare il progetto di legge e lasciare che le cose corressero come sono andate sinora, ritenendo, come tutto fa presumere, che il male vada scemando e sia ridotto a minimi termini.

Ma a fronte di quell'inchiesta, il Ministero e l'Ufficio centrale (non gli attuali ma quelli che li precedettero) divennero scettici in fatto di statistica, ed invocarono l'esperienza comune.

Si disse: le cifre spettacolose citate in tante relazioni saranno per avventura fantastiche, sono certamente esagerate; ma ciascun di noi può accertare che vi è un numero grande di matrimoni ecclesiastici non seguiti da matrimonio civile. Ci sono famiglie molte, costituite irregolarmente, uno stuolo numeroso di bastardi senza nome, molte donne tradite dalle lustre del matrimonio ecclesiastico e per giunta molti bigami impuniti.

Dunque, ammettiamo il fatto e domandiamoci: che si può fare per impedire che l'ignoranza e la buona fede da un lato e la perfidia dall'altro, facciano di questi matrimoni, profondamente radicati nelle tradizioni, nei costumi, nel sentimento del popolo italiano, una causa permanente di disordine nella famiglia, che è il fondamento, la pietra angolare dell'edificio sociale.

Io non voglio fermarmi ad illustrare le proposte che alcuni fanno, accennando a mutamenti sostanziali nella nostra legislazione matrimoniale, perchè questo non è possibile. Fra gli altri, uno de' maggiori giureconsulti d'Italia (il Gabba) in una notevole monografia pubblicata ad occasione di questo progetto di legge, ricordava l'esempio dell'Inghilterra, dell'Austria e d'altri paesi, dove i credenti fanno il matrimonio in chiesa, i liberi pensatori innanzi all'ufficiale dello Stato civile. Ma è convinto egli stesso, come sono io, che noi non potremmo metterci per questa via. Noi abbiamo il matrimonio civile obbligatorio, e non ne avremo di altra forma sino a quando verranno, se mai verranno, al governo i socialisti, che aboliranno anche questo.

Ora io non sarei sincero se non dichiarassi che il mezzo più efficace è quello proposto dall'Ufficio centrale: imporre la precedenza del matrimonio civile, imporre una pena e pena seria contro gli sposi, contro il ministro del culto e per mio conto anche contro i testimoni, che sono complici necessari della contravvenzione. Anzi ci sarebbe da fare qualche cosa di più: punire i parenti che conducono al tempio una sposa minorenni, una fanciulla, una giovine donna inesperta, che non sa nulla di riti e di precedenza. (*Movimenti*). E la pena dovrebbe essere una pena corporale, una pena afflittiva, perchè la multa non frena i facoltosi; i quali la pagherebbero anche per il parroco, aggiungen-

dola alle altre spese del matrimonio. Questo io farei senza esitare, pur di raggiungere lo scopo di vedere costituite legalmente tutte le famiglie, se credessi lecito e non ingiusto imporre ai cattolici la precedenza del matrimonio civile, con la giunta della pena al sacerdote. Qui trovo la difficoltà, qui l'offesa della libertà delle coscienze, qui la violenza.

Ma dove è questa violenza? domandano gli onor. colleghi dell'Ufficio centrale, e la stessa domanda faceva il barone Ricasoli, che in questa occasione è stato citato. Qual'è mai la libertà minacciata? S'impedisce forse il matrimonio ecclesiastico? No, purchè non manchi il permesso del sindaco. Si faccia prima il matrimonio civile, e poi vadano gli sposi a farsi benedire dove vogliono.

Questo il parere del Ricasoli, il quale, come avete udito, accennava a non comprendere dove stesse la violazione della libertà, l'offesa alle coscienze.

Io non pretendo d'intendere quello che il Ricasoli non intendeva, e quindi, piuttosto che rispondere con giudizi ed opinioni mie, farò una storia brevissima, in cui s'incontrano nomi non meno rispettabili di quello del Ricasoli.

Fin dal 1850, o poco prima, quando in Italia si cominciò a discutere del matrimonio civile, fu posta come condizione, *sine qua non*, del nuovo istituto, la piena libertà degli sposi di farlo precedere dal rito che si compie a piè dell'altare, sotto gli auspici della religione, ed ha carattere essenziale di sacramento.

Voi volete, dicevano i cattolici ai riformatori, imporci un nodo indissolubile, che ripugna alla nostra coscienza; voi volete costringerci a fare un matrimonio che per la legge proposta sarebbe perfetto, mentre per noi non è il matrimonio; e se quello che come tale noi conosciamo, per un motivo qualunque, non potesse aver luogo, voi ci lasciate in una condizione insopportabile per le nostre coscienze. Voi dunque non fate conto del più sacro dei nostri diritti, che è quello di rimaner fedeli al culto che noi professiamo, voi conculcate la nostra fede.

Ma fin d'allora, nel Parlamento subalpino, Giuseppe Siccardi ribatteva: Qui si tratta di un falso allarme; la coscienza dei cattolici è salva perchè la legge che proponiamo non impedisce che, prima d'andar al municipio si vada in chiesa.

Questa dichiarazione il Siccardi, il Tanucci del Piemonte, faceva al Senato nella seduta del 16 dicembre 1852. E il Boncompagni, guardasigilli nel Ministero presieduto da Camillo Cavour, aggiungeva: « Io credo che l'interesse della religione sia abbastanza tutelato quando è libero agli sposi il *premettere*, al matrimonio civile, il matrimonio religioso ». Queste sono le sue precise parole, pronunziate il giorno stesso davanti al Senato. E già precedentemente un insigne nostro giureconsulto, che faceva parte della Commissione incaricata di preparare il disegno di legge, Pasquale Stanislao Mancini, in una sapientissima nota che si legge stampata negli atti preparatori del Codice civile, diceva (riferisco il pensiero, non le parole): adottiamo il sistema francese del matrimonio civile, ma scaverandolo da un vizio fondamentale quale è quello della sua precedenza obbligatoria. Ecco, dunque, in tutta la sua schiettezza e con la massima precisione, formulato il concetto della riforma: matrimonio civile, esclusa la precedenza obbligatoria.

La questione naturalmente si ripresentò quando discutevasi il Codice civile, ed anche allora l'opposizione, che contava tra i suoi campioni Cesare Balbo, Federico Sclopis, Gino Capponi, fu vinta con dichiarazioni, non meno precise, d'insigni giureconsulti ed uomini di Stato, che furono decoro e gloria del Parlamento italiano.

Udite « Pel rispetto », diceva il Pisanelli, « che il nuovo Codice professa alla *libertà della coscienza e al libero esercizio del culto*, esso opportunamente discostandosi dalla legislazione francese, non prefigge il tempo in cui possa compiersi il rito religioso, non commina pene contro gli sposi o i ministri dell'altare » (Camera dei deputati, 14 febbraio 1865). E il Vigliani nella sua celebrata relazione:

« Al principio di libertà il progetto del Codice rende un omaggio che fa difetto nella legge francese, imperocchè questo vieta che si celebri il matrimonio religioso prima del civile... e invece il progetto del Codice lascia liberi i contraenti d'invocare la benedizione del cielo sulla loro unione quando meglio crederanno, *prima, o d'poi l'atto civile* ». Non meno schiette ed anche più energiche furono le dichiarazioni del ministro che difendeva il progetto « Il sistema francese », diceva il guarda-

sigilli, « *offende apertamente la libertà religiosa*, perchè impone l'obbligo della precedenza dell'atto civile, e minaccia pene ai contravventori: noi respingiamo questa sistema di coazione che altamente offende, ripeto, la libertà religiosa ».

Ecco novellamente disegnato il sistema della riforma così come fu proposta, e dal Parlamento italiano accettata votando il Codice civile: Nessuna coazione; escluso l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, che offenderebbe la libertà di coscienza, a cui si deve rimanere fedeli; aperto biasimo della legislazione francese, che quest'obbligo impone.

A me per tanto non sembra opportuno il ricordo, che di questa legislazione, come di altre leggi straniere, ha voluto fare l'Ufficio centrale.

Tutti sanno come nacque il sistema della precedenza in Francia. Il primo Console, che aveva riaperto i templi, rialzati gli altari, e così resa possibile la celebrazione del matrimonio religioso, sparito nel turbine della rivoluzione, dettando il famoso decreto che si disse di riordinamento del culto, mentre rimetteva in onore il matrimonio religioso, pagava il suo tributo allo spirito del tempo, imponendo la precedenza del matrimonio civile. Forse non potè fare altrimenti, e forse non volle, perchè in fatto di libertà civile, il primo Napoleone non ebbe idee molto larghe. Il principio sanzionato col decreto dell'anno X, passò nel Codice civile. Poi venne il Codice penale del 1810, monumento insigne di rigido ed assoluto impero, e ne assicurò l'osservanza con severe sanzioni penali.

Tal'è la legge che da un secolo impera in Francia, senz'altro effetto che quello di accrescere enormemente il numero delle unioni illegali, come è già notato. Molte leggi durano, diceva il Montaigne, non perchè sono buone, ma perchè sono leggi.

Con le armi francesi la legislazione passò nel Belgio. Però, nel 1814, appena caduto l'Impero, uno dei primi atti del Governo fu un decreto che dichiarava non potersi celebrare il matrimonio civile, se non in vista di un attestato dell'autorità ecclesiastica escludente l'esistenza d'impedimenti canonici. Era una grande concessione. Ma il clero, imbaldanzito, prese a fare un'accanita propaganda contro il matrimonio civile, che dal pulpito si dichiarava *invenzione diabo-*

lica, e ad impedire il matrimonio civile, negava il certificato necessario. Questo disordine provocò naturalmente una reazione; bisognò revocare il decreto, ripristinare in tutto il suo rigore la disposizione del Codice francese, e, ad evitare che si tornasse da capo, fu inserito nella Costituzione la regola della precedenza.

Niente di questo è avvenuto in Italia, dove invece abbiamo le istruzioni degli Ordinari diocesani e della stessa Penitenziaria, che inculcano l'adempimento degli atti civili, come rilevo dalle dotte relazioni dell'onor. Finocchiaro-Aprile e del senatore Inghilleri sul progetto stesso.

In Germania nel 1875, in Ungheria nel 1894, dopo vivissima lotta, fu istituito il matrimonio civile come in Francia e nel Belgio, cioè col sistema della precedenza e con effetti anche peggiori per la moralità pubblica.

Ora io domando: è logico metterci avanti l'esempio di quei paesi dove si è fatto precisamente il contrario di quello che noi abbiamo voluto fare, e ci siamo vantati di aver fatto? Dovremo dunque prendere a modello codici e leggi che abbiamo altamente disapprovate, apertamente ripudiate? Dovremo dimenticare che quella disapprovazione, quel ripudio furono, come io dicevo, condizione, *sine qua non*, dell'istituto proposto al Parlamento italiano e da questo accettato?

Mutando la base dell'istituzione, le sue condizioni essenziali, voi la mettete in forse, ci obbligate a discuterla nuovamente. Voi volete fare di un istituto raccomandato in nome della libertà, una legge oppressiva e tirannica. Ma se i nostri vecchi ed eminenti legislatori fossero qui presenti, vi direbbero ad una voce: non è questa l'istituzione che abbiamo votato.

Si è parlato delle leggi delle Due Sicilie e del Codice parmense, leggi di due paesi che vivevano in buoni rapporti con l'autorità ecclesiastica, la quale pur tollerava che fosse imposta la precedenza degli atti civili, con la minaccia di una pena al ministro del culto inosservante. Ma l'esempio è, a parer mio, fuor di luogo.

Tutti sanno che a Napoli, come negli Stati parmensi, il matrimonio si faceva in chiesa col rito prescritto dal Concilio tridentino. Era un sistema concordato tra l'autorità civile e l'ecclesiastica, per cui, mentre la prima accettava gli impedimenti canonici, l'altra rispettava gli impedimenti civili e quindi non celebrava il

matrimonio se non in vista dell'attestato del sindaco.

Ora, dato questo sistema, è chiaro che, se il parroco faceva il contrario, non insorgeva soltanto contro l'autorità civile, ma si ribellava contro la stessa autorità della Chiesa, rompendo l'accordo fra i due poteri e l'armonia di un sistema per la comune utilità prestabilita: quindi la sanzione penale contro il ministro del culto di cui la Chiesa non si doleva. Del resto anche questa tolleranza non durò lungamente. Infatti, a Napoli nel 1857, in seguito a rimostranze dell'Episcopato, l'articolo del Codice penale del 1819 relativo al parroco fu abolito.

Io credo, dunque, che il saggio di legislazione comparata, messo innanzi dai nostri avversari sia fuor di luogo, e non raggiunga lo scopo per cui fu preparato: credo di essere in una posizione assai più sicura, trincerandomi dietro il sistema del Codice civile, che voi volete distruggere, creando la precedenza, che questo esclude.

Ma io sento dirvi: avete ricordato le dichiarazioni che si fecero quando fu accettata la proposta del matrimonio civile, ma dimenticate le riserve con cui gl'insigni riformatori della nostra legislazione accompagnavano quelle dichiarazioni. No: non lo ignoro e non le ho dimenticate. Ma intendiamoci. Quali erano queste riserve? Eccole: quando l'esperienza ne avrà rilevato il bisogno, discuteremo se sarà il caso di assicurare, con mezzi coercitivi, obbedienza alla legge.

Ma questa, o signori, richiede la costituzione della famiglia sulla base del matrimonio civile, non la precedenza obbligatoria di questo rispetto al rito religioso. Le riserve dunque non potevano riferirsi ad un sistema diverso da quello che si voleva attuare e occorrendo, tutelare con sanzioni penali. Ed io non farò all'intelletto o alla buona fede degli uomini insigni testè nominati, il torto di aver detto o pensato: Votate oggi il matrimonio civile, come quello che non impone la precedenza e fa salve le esigenze del vostro culto, mentre noi ci riserviamo il diritto di far poi una legge che prescriva il contrario; o in altri termini: noi rispettiamo altamente, sinceramente la vostra coscienza religiosa, la rispettiamo oggi chiedendo i vostri voti, ma ci riserviamo il diritto di conculcarla domani!

Parole stolte, o vituperevole insidia!... Io quindi non posso dare a quella riserva il senso che le danno i nostri avversari.

Che cosa, dunque, significava? A quali provvedimenti poteva accennare? A qualunque provvedimento potesse assicurare l'osservanza dei precetti del Codice civile, ad uno forse simile a questo che il guardasigilli oggi propone, provvedimento pienamente conforme allo spirito della legislazione che allora si sanzionava.

E infatti il primo progetto di questo genere, che comparve nel 1873 fu quello del Mancini, sostanzialmente simile all'odierno disegno del Governo e come questo intitolato: *Dei matrimoni illegali*.

Ma lo stesso Vigliani, uno degli autori di quelle dichiarazioni accompagnate da prudenti riserve, nel 1873 presentava un disegno di legge sulla precedenza. Pur troppo è vero! Egli disse nel 1873 che nel 1864 si era sbagliato! Ma resta sempre a sapersi, se sbaglio fu il primo o l'altro; e a me sarà lecito scegliere, fra i due Vigliani, quello della prima maniera, che è quanto dire il più liberale; mentre per la stessa ragione scelgo, fra i due progetti, il solo che resti fedele alle origini del matrimonio civile in Italia, allo spirito della nostra legislazione, alla libertà civile, di cui sono e sarò sempre propugnatore ostinato.

Il progetto Bonasi non impone condizioni e leggi ai ministri del culto per l'amministrazione del sacramento: il progetto Bonasi non obbliga i credenti a contrarre il vincolo coniugale indissolubile, quando manca la condizione, che per essi lo rende lecito, cioè la fede giurata appiè dell'altare, ed esclude quindi il pericolo che questo vincolo, ripugnante alla loro coscienza, resti solo, ed imponga loro un giogo intollerabile, quando, per impedimenti canonici o per altri eventuali motivi, il matrimonio religioso non si possa compiere: a coloro, che intendono cominciare col rito ecclesiastico, impone l'obbligo di non omettere il matrimonio civile, o saranno puniti non altrimenti che sarebbero secondo il progetto dell'Ufficio centrale. Così tutti sono avvertiti, perchè prima di procedere al matrimonio religioso si mettano in grado di fare il matrimonio civile, se non possono o non vogliono farlo prima.

Che un matrimonio o l'altro si faccia prima o dopo è lo stesso. Ciò che importa è che il

matrimonio ecclesiastico non resti solo. E l'effetto si otterrà sempre, con una formula o con l'altra, dipendendo tutto dall'efficacia della sanzione penale che è la stessa nei due progetti. Chi paventa la pena non trascurerà il matrimonio civile, e non farà l'ecclesiastico, se non sarà certo di poter fare anche l'altro: chi la disprezza o è spinto da gravi motivi ad affrontarla, non lo farà nè prima, nè dopo. Insomma, se la legge che propone il ministro sarà rispettata, i matrimoni solamente religiosi dovranno cessare o diminuire gradualmente: se non sarà eseguita, o si troverà modo di eluderla, o resterà senza effetto per l'inefficacia della pena, si avranno sempre i matrimoni illegali, come si avrebbero se fosse violata la legge proposta dall'Ufficio centrale.

Io non sento il bisogno di esaminare tutti gli argomenti svolti nell'ingegnosa ed erudita relazione, dopo quello che ne ha già detto il senatore Canonico, nè potrei farlo, mancandomi la lena per proseguire; ma risponderò brevisimamente alle principali obiezioni.

Secondo il progetto Bonasi — dice la relazione — s'impone il matrimonio civile a chi non lo vuol fare. E questo non è lecito, perchè il matrimonio dev'essere pienamente libero e spontaneo. — E l'obiezione sarebbe grave se noi facessimo oggi una legge per imporre, a coloro che sono già stretti dal vincolo ecclesiastico, il matrimonio civile; ma poichè la legge che propugniamo dovrebbe imperare solo per l'avvenire, il suo monito si riduce a questo: se non volete o non potete fare il matrimonio civile, astenetevi dal fare quello ecclesiastico, o cadrete in contravvenzione. Dov'è dunque il costringimento al matrimonio? Non lo farà se non chi vuole, facendolo precedere, o non, dal rito canonico.

Altra obiezione. Vi sono impedimenti civili che non sono impedimenti canonici; epperò, se permettete che si compia prima il rito religioso, accadrà tal volta che poi non si possa fare il matrimonio civile: il pubblico ministero potrà opporsi; il Re potrà non accordare la dispensa. Ma il progetto Bonasi tende ad impedire che questo accada. Se ci sono impedimenti civili non si deve fare il matrimonio religioso. Chi lo fa deve sapere di poter fare il matrimonio civile. Se non provvede a tempo e non può, per un motivo qualunque, regolare la sua posizione, va incontro alla pena. Gli impedimenti civili non sono

ignoti: l'ignoranza della legge non è ammessa e chi non ha preveduto l'impedimento, deve imputare a sè stesso il danno che lo colpisce. Anche la fiducia riposta nell'uomo, che viene meno alla promessa o si rifiuta a compiere il matrimonio civile, è un'imprudenza, una colpa di cui si può rispondere in via di contravvenzione.

Ma c'è il rovescio della medaglia. Alcuni impedimenti canonici non sono impedimenti civili, sicchè dopo aver fatto il matrimonio civile, si può trovar chiusa la porta della parrocchia se si vuol compiere l'atto religioso.

Io ricordo il caso di un prete, che, smessi gli abiti e coperta la chierica, in un paese molto lontano dal suo, si introdusse in un'onesta famiglia, chiese ed ottenne la mano di una fanciulla. Si fece il matrimonio civile; ma, poichè il parroco sapeva quello che l'incauta famiglia ignorava, il matrimonio ecclesiastico non si poté fare, e la povera donna si trovò, con suo grande rammarico, moglie legittima di un prete.

Può anche accadere che il matrimonio ecclesiastico non si possa fare perchè lo sposo ne ha fatto un altro e quel nodo non è disciolto.

Questi sono non lievi inconvenienti della precedenza; e se questa è obbligatoria, la responsabilità del danno è di chi la impone.

Ultima obiezione. Con la legge Bonasi si farà il matrimonio in chiesa e senza più curarsi del matrimonio civile, i contadini se ne andranno in America ad aspettare la prescrizione della pena: così la legge sarà frodata. Questo può bene accadere, anzi accadrà certamente qualche volta. Ma l'inconveniente si schiva col sistema dell'Ufficio centrale? Il precetto della precedenza è forse inviolabile? Chi non si cura della pena comminata, farà il matrimonio illegale e pagherà la multa, o se ne andrà in America ad aspettare la prescrizione.

Però qui si dice: noi facciamo qualche cosa di più serio; noi comminiamo una pena al ministro del culto: questo non va in America e non avendo motivi propri di fare il matrimonio, se ne asterrà, per non pagare una multa.

Signori Senatori: questo io lo intendo, epperò fin dal principio del mio discorso ho detto che ritengo il sistema proposto dall'Ufficio centrale più efficace dell'altro. Ma io rinuncio a questa maggiore efficacia, se deve essere conseguita con atti illiberali e violenti; se dovremo fare un

nuovo passo nella via dei conflitti che abbiamo troppo spesso provocato senza ragione; se dovremo perseverare in un sistema che ha creato innumerevoli nemici alle nostre istituzioni, e ha convertito gli ultraconservatori in alleati dei partiti estremi. Non si può tornare indietro, ma è tempo di fermarci! (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris iscritto.

FERRARIS. Onorevoli colleghi, sento il dovere di chiedere anzitutto scusa di avere ieri fra le ragioni per cui pregavo il Senato a voler rimandare la discussione, addotta quella che io fossi il primo a parlare, e lo aveva supposto perchè era iscritto fin dal principio di febbraio scorso contro ambedue i progetti che stavano davanti al Senato. Ma io mi devo rallegrare ora che due egregi magistrati esposero già le ragioni per le quali si dovrebbero dal Senato approvare l'uno o l'altro, od ambedue i progetti nella loro sostanza. Però io sento principalmente il dovere di implorare l'indulgenza del Senato per le parole che sto per pronunciare.

Gregario, ma veterano del sistema parlamentare, nella libertà nazionale, credo non avere bisogno di difendere le mie opinioni quali esorrò, per quanto mi sia dato, con parola sincera ed onesta. E questo, ove siano, ove appaiano meno conformi a quelle che fecero il nostro risorgimento liberale e patriottico; imperocchè le questioni debbono essere esaminate e discusse coi criteri e nelle circostanze attuali.

Nei disegni di legge che dobbiamo esaminare, prima essenziale questione si è che, malgrado le intenzioni dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio centrale, non si possa negare che in questa legge predomini un carattere eminentemente politico. È in vero anzitutto provato dal fatto che da molto tempo, con varietà di intenti e di forme, molte furono le proposte che nella materia vennero fatte, ma nessuna ebbe la fortuna di essere tradotta in legge. Anche per quelle che furono materia ed occasione di discussioni legislative, sempre sorse qualche contrasto, non tanto sotto l'aspetto giuridico, quanto essenzialmente sotto quello politico.

L'unità della patria, si disse e si dice, sarebbe minacciata, allorchando si cedesse a quella potestà, che pretenderebbe sovranità,

sopra una parte del suolo nazionale, si cedesse, in materia che tocca alla supremazia dello Stato civile, a coloro i quali, non vogliono cedere in materia, come quella di regolare lo Stato civile delle persone, e di stabilire le condizioni del matrimonio; alla pretesa di chi aspira a parreggiare ed a far prevalere la legge della confessione religiosa.

Ed anzi a questo riguardo vengono citate e furono ricordate opinioni e riserve espresse da uomini e giureconsulti insigni, e non sospetti. Opinioni e riserve, diciamo subito, fatte per incidente e per non pregiudicare la possibilità di futuri provvedimenti, non mai discusse come proposte, le quali si dovessero accettare o respingere, e soprattutto, come è mio compito il notare, in circostanze di tempo e di ragioni molto diverse dalle attuali.

Ed, a questo proposito, dei rapporti tra quelle che erano due potestà ed ora debbono essere in modo particolare considerate, permettetemi di ricordarvi alcune considerazioni sostanziali intorno alla diversità dei tempi e dei modi con cui questi rapporti si svolsero. Nel 27 marzo 1861, dopo le guerre del 1859 e del 1860, proclamato il Regno d'Italia, si vide la necessità di dar salda base alla proclamata unità della patria, mediante Roma capitale. Doveva raggiungersi questo scopo, si diceva allora, quando si volevano evitare le difficoltà, che potevano nascere dall'alleanza francese, con mezzi morali.

Però, in allora, 27 marzo 1861, fallite le pratiche per una conciliazione, si vedeva che non erano riuscite ad alcun risultato, perchè si contrastava pur sempre la intangibilità di altro potere, incompatibile anche per coloro che, prima della guerra del 1859 sarebbero stati paghi che la patria si fosse liberata dallo straniero, e si contentavano della costituzione di un potente regno dalle Alpi all'Adriatico. Ma, successivamente, intervennero i fatti del '70. Egli è inutile, o signori, il volersi illudere che quei fatti si dovettero ad altre circostanze, le quali, comunque, ed anzi perchè in altro modo sopravvenute, dovevano necessariamente influire sui rapporti che coll'altra potestà si coordinassero alla rivendicata integrità della patria.

Epperò quella possibile separazione che prima erasi proclamata doveva ridursi in atto,

e si conciliava in modo che non ne venissero offesi i riguardi, quali si volevano osservare nei rapporti con la Chiesa cattolica dovevansi serbare verso coloro che nel mondo professavano quella fede, che guarentiva la unità delle dottrine religiose.

Allora, appena proclamato il Plebiscito, alli 9 ed 11 novembre 1870, il Governo del Re si affrettò a pronunciare ed a stabilire in diritto la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Ma appunto per la gravità sua e delle sue conseguenze, si volle che la dichiarazione emanata dal potere politico dello Stato italiano tranquillasse tutti i cattolici; onde il Consiglio di Stato sulla questione che poco dopo si agitò se la legge del 13 maggio 1871 avesse carattere di diritto internazionale ovvero, con solennità speciale, fosse legge fondamentale, il Consiglio di Stato, interpellato dall'onor. Francesco Crispi, al 29 febbraio 1876 ebbe a dichiarare che la legge del 13 maggio 1871 non fosse un vincolo internazionale, comunque *fondamentale* dello Stato.

Ora, forse è possibile non riconoscere che non con tutta la ponderazione delle conseguenze e degli effetti questo principio siasi con tanta solennità proclamato ed attuato. Imperocchè, in rispettiva posizione, questi che si dissero i rapporti forse non furono e non si possono dire giustamente, e per ambe le parti, equilibrati. Lo Stato rinunciava ad ogni ingerenza sugli atti propri del potere spirituale, ma questo potere spirituale, badate bene, era e si trova organizzato fortemente; un solo Capo pel cui cenno tutti debbono obbedire alle sue decisioni, ai suoi ordini: diocesi con prelati, seminari di educazione, parrocchie servite da sacerdoti, regolatori delle coscienze dei fedeli; credenti, anche tiepidi credenti, che nelle più importanti vicende della vita sogliono ricorrere ai loro uffizi. E ciò, mentre lo Stato rimane disarmato in cospetto di questa antica e venerata organizzazione, disarmato moralmente, e che non potrebbe ingerirvisi, fuorchè con rinunzia alle conseguenze morali delle sue dichiarazioni, ovvero con uso di mezzi che potrebbero venire accusati di eccesso, quasi di violenza.

Ed a questo riguardo permettetemi un ricordo, un po' personale per la parte che ebbi nella legge 15 agosto 1867, deliberata quando non

vi era ancora la norma legislativa dichiarata il 13 maggio 1871.

Allora il principio liberale, rappresentato dalla Commissione della Camera dei deputati, dovendo procedere alla costituzione del patrimonio ecclesiastico, alla dotazione della Chiesa, si arrestava tuttavia, e si atteneva a questa limitazione:

Lo Stato non potesse, non dovesse ingerirsi in tutto ciò che toccava alla cura delle anime, fosse di sua competenza, tutto ciò che riguardava gli alti istituti, riconosciuti come corpi morali e giuridici; prerogative del Potere dello Stato, comunque avessero potuto toccare alla organizzazione della Chiesa. Rispettò quindi le troppe numerose diocesi, i troppi seminari, i capitoli vescovili, le parrocchie colla loro dotazione. Su tutto il resto lo Stato provvedesse come provvide nella pienezza della sua potestà.

Non dico che tutto questo fosse completamente ciò che si potesse desiderare, lo ricordo per confermare quello ch'ho detto. Tuttavia anche colla legge 1871 nacquero, come non potevano a meno di nascere, contrasti, urti, attriti, massime riguardo al matrimonio. Questo, base della famiglia, misura dei diritti e doveri dei coniugi, dello stato dei figli, è di esclusiva competenza della legge civile. Ma la Chiesa lo considera come sacramento, non altrimenti che colle condizioni e nelle forme da essa prescritte ammette nei cattolici né unione in questo mondo, né salvezza nell'altro.

Per contrasto a questa pretesa, per ovviare agli scandali che ne derivano, anche per rivendicare la supremazia del Potere statale i conservatori studiano provvedimenti; ma quelli che non vogliono riconoscere gli effetti pacifici della legge 13 maggio 1871 e ne vorrebbero l'abrogazione, almeno la modificazione, vorrebbero provvedervi col dare allo Stato pene contro i ministri del culto, con misure di tutela riguardo alla imprudenza di tanti illusi.

Intanto, per modo e forma di ragionamento, si parlò e si parla di matrimonio civile, e vi si contrappone il matrimonio religioso.

Confusione di termini e di fatti. *Matrimonio*, nello Stato, è quello soltanto che nelle condizioni di capacità, nelle forme di celebrazione, e quindi negli effetti, determinati dalla legge, è dalla legge medesima esclusivamente ordinato. Libero ai cittadini di servire alle loro

credenze religiose, anche per la loro unione coniugale.

Lo Stato, il quale ha completa ed esclusiva competenza in questa materia, non può riconoscere l'esistenza giuridica, fuorchè dal matrimonio da esso regolato. Ma ora vorrebbe, entrando nel campo non suo, che si costringessero (si parla di tutti i cittadini, ma s'intende dei cattolici), anche in precedenza, ad esaurire tutte le forme che la legge civile prescrive.

Il che, tradotto in altri termini, significa che la legge civile non solo ordina queste forme per chi intende celebrare matrimonio, ma obbliga i cittadini, anche non volenti, a sottomettersi a quelle forme, che loro impone coattivamente l'obbligo di conformarsi, almeno in precedenza, a quelle solennità.

Ma, si dice, se la legge non è *coattiva*, è imperativa per la moralità pubblica, per la integrità della famiglia, per tutela delle persone deboli, illuse, sedotte, e che, obbedienti ad altro potere, mostrano di preferirla e si ribellano alle leggi del proprio paese.

Ed in questo avvi molto di vero; la normale regolarità della vita civile richiede che l'unione dei due sessi sia sempre quale dalla legge civile è regolata; la tutela delle persone deboli è in certi casi prerogativa ed obbligo della legge; il potere sociale deve essere rispettato da tutti, e sempre, in ogni caso, massime per quanto esige l'ordine, la vita, l'esercizio dei diritti ed obblighi di cittadino.

Due cose però sono da osservare. Vi sono dei limiti, oltre i quali deve arrestarsi la potestà sociale, soprattutto deve rispettarsi ciò che si attiene e tocca alle credenze religiose. Poi, sinceramente, già, ebbi occasione di accennarlo, in questa materia, le pene si vogliono imporre, anzi si desiderano, come arma di lotta, come rivendicazione dell'offesa ai diritti della società civile, per reprimere abusi del clero.

Potrei ricordare quello che in proposito della necessità di conciliare i diritti dello Stato coi riguardi dovuti alle credenze religiose, si insegna, si raccomanda da tutti, specialmente da Machiavelli; tutto si riassume nello assioma: *nulla civitas sine Deo*.

Dunque la *civitas* non venga mai a turbare ciò che può riguardare le credenze; certo altrettanto, del pari la potestà, la quale presiede

agli effetti spirituali, rispetti quelli che sono sanciti dal potere civile.

E, giacchè si tratta di *pene*, anche le più giuste, concedetemi un ricordo.

Emanavasi in una parte d'Italia una legge del 9 aprile 1850, la più incontrastabile, con cui si abolivano il foro privilegiato ecclesiastico e lo immunità; contro di essa emanavasi un'Enciclica con ordine ai vescovi di pubblicarla in chiesa. Un vescovo vi si conformò. Un procuratore del Re fu abbastanza zelante per citare il vescovo; questo non compariva in giudizio per quell'atto malaugurato, veniva condannato in contumacia a pochi giorni di arresto.

Il Governo non volle fare un martire e fece bene; la sentenza rimase ineseguita.

Un altro fatto analogo è sotto l'impero della legge 13 maggio 1871.

Un vescovo, nominato da quattro anni, non aveva ancora ottenuto l'*coequatur*; quindi, privato della rendita della dotazione della sua chiesa vescovile, viveva miseramente; infine fu concesso l'*coequatur*; i diocesani diedero e prima e dopo ragione al vescovo.

Ora accostiamoci all'esame dei disegni di legge, uno del Ministero, l'altro emendato dall'Ufficio centrale, e vediamo se rispondano agli intenti che li dettarono, e questo esame si faccia senza preoccupazioni di partito con fermezza e prudenza.

E giacchè fra il Ministero e l'Ufficio centrale vi sono differenze che fanno piegare per l'uno piuttosto che per l'altro, indichiamo prima queste differenze.

La proposta del Governo all'art. 1 dichiara *illegale* quel matrimonio che non sia *preceduto* dall'osservanza delle forme prescritte dal Codice civile, ma apre il mezzo di regolarizzarlo, anche dopo *seguita* quella illegale celebrazione.

L'Ufficio centrale vuole che il matrimonio civile *preceda* sempre quello religioso. In questo concordano nel comminare *pene* a tutti che non si conformino alle prescrizioni della legge civile.

Che la potestà civile, lo Stato, abbiano l'esclusivo diritto di stabilire ciò che costituisce il *matrimonio*, non solo è assioma certo ed indispensabile, ma si deve da tutti ritenere, come violazione anche formale, qualunque atto che vi contraddica.

Anzi, e perciò, non puoi consentire che in

una legge si dichiari *matrimonio* quello che non sia celebrato nelle condizioni e coll'osservanza delle prescrizioni di legge.

L'unione coniugale che si pretenda in altre condizioni, con altra forma, non solo è *illegale*, anzi non può qualificarsi matrimonio; nè i coniugi, nei diritti e doveri, possono dirsi marito e moglie, nè i figli da essi procreati possono dirsi altrimenti che nati fuori di matrimonio. Quegli atti che si compiono con rito religioso non possono dirsi *celebrazione di matrimonio*.

Questa è la prima considerazione che resiste al testo dei due disegni. I cittadini che professano una credenza che prescrive o consiglia una forma propria compiono un *rito religioso*, fanno un atto di libero esercizio della loro libertà di coscienza; non per dimostrarsi, per estrinsecarsi, per esprimersi con quelle forme che la legge politica stabilisce. Invece si vorrebbe imporre a coloro i quali volessero contrarre matrimonio di far precedere l'esaurimento e l'osservanza delle forme del Codice civile.

Il testo romano: *nuptias non concubitus sed consensus facit* è pur sempre quello che distingue il *matrimonio* prodotto dal *consenso*, dalla *volontà* di fondare la *famiglia* colle sue prerogative, dal *concubitus*; fatto umano, così facile e naturale all'ardore ed alle imprudenze della passione.

La legge predispone le condizioni e le forme del *consenso*, abbandona al loro destino coloro che obbediscono alla passione e non si conformano alle esigenze della legge e dell'ordinamento legale della società.

Ma o il Ministro e l'Ufficio centrale non alle aberrazioni della passione, ma a chi ricorre al rito religioso, in ciò concordano, propongono di punire quell'atto di religione con *pene*.

Anzi queste estendono ed applicano anche ai ministri che compiono gli atti loro imposti dal culto che professano.

A questo riguardo il testo dell'Ufficio centrale, sia detto per incidente, nelle prime parole del relativo articolo dice: « Il ministro di qualunque culto »; nel caso di recidiva poi minaccia la perdita del *benefizio*. Il che farebbe supporre che siasi invece voluto e si voglia aver di mira quel culto che ammette *benefizio* per dotazione dell'ufficio di Ministro del Culto.

Mi è già occorso di farne cenno: scandalose, e per ribellione alla legge e per la tranquillità delle famiglie e per la debolezza delle persone ingannate, sono le conseguenze di quello che si vorrebbe rappresentare come atto della libertà di coscienza. A questi scandali si pretende sia ovviato coll'applicazione di una pena. Se fosse possibile di evitare tutti gli inconvenienti che nascono dalla inosservanza della legge, non si dovrebbe esitare a far plauso, od almeno a riconoscere la legittimità e la onestà dell'intento.

Però, anzitutto, qualunque pena, mite od aspra, sarebbe impotente per *obbligare* ad un fatto; *ad factum nemo compelli potest*. La legge penale perde ogni prestigio, quando rimane inefficace. Infine, quello che è più, si pagheranno le *ammende* e si continuerà nella contumace inosservanza della legge; continuerà, più impudente e ribelle, la condizione illegale; le ammende poi sarebbero pagate col concorso delle associazioni dei credenti. La legge infine punirebbe con *pena* le unioni non consacrate, non ricompiute dalla legge, quando fatte con osservanza del rito religioso, mentre le *unioni dell'amore libero* si lasciano impuniti!

La giovane sedotta non può invocare le promesse del seduttore se non scritte, e solo per danni diretti (Cod. civ., articoli 43, 41); l'innocente frutto della seduzione è respinto da ogni ricorso verso il seduttore (art. 189).

Pur troppo la legge non può tutto; vi sono dei limiti non nell'esercizio di suoi diritti, ma nella distinzione nei doveri, che può imporre, preparare, commendare; la legge non deve, non può imporre né l'osservanza dei doveri morali; né mai sancire precetti che possano far sospettare violenza o parzialità.

La interdizione della ricerca della paternità fu accolta come un omaggio alla morale, come proscrizione di scandalosi e turpi attentati alle famiglie, soprattutto a quelle che ne potessero con profitto venire minacciate. Ebbene e presso altre nazioni già prevalsero leggi, e presso i giuristi si studia come si possa modificare la regola che proibisce sempre, salvo i casi di stupro, la regola dell'interdizione della ricerca della paternità, e così riparare le ingiurie, gli scandali delle seduzioni, alle sorti degli infelici illegittimi.

Epperò, anche per analoghe ragioni, e sotto

questo rapporto io vi prego di considerare se le sanzioni proposte, tanto dal Ministero quanto dal nostro Ufficio centrale, sieno sufficienti per allontanare questo pericolo.

Ma si dirà: dunque non facciamo niente?

Dunque lasciamo che, per colore di religione, per rispetto alla libertà di coscienza, con disprezzo dell'ordinamento della famiglia, un nuovo concubinato usurpi la bugiarda figura di matrimonio? Che si possa impunemente tradire l'incauta fiducia, abbandonare alla triste loro sorte le innocenti creature procreate?

No. Ma, non coazione penale, non pene inefficaci, non dare pretesto a chi, se pure agisce in buona fede, e difende la sua coscienza, cerca occasione o pretesto di ostentarsi vittima di persecuzione; non dare pretesto di invocare a rovescio la salutare cautela della separazione dello Stato e della Chiesa, di ricordare le promesse date colla legge del 13 maggio 1871; di dare occasione di reclamo, a quanti la vorrebbero abrogata, che serva ad inceppare l'azione dello Stato nell'esercizio dei suoi diritti, sia mezzo di provocare, senza che si possano frenare gli abusi *impudenti* che altri ne faccia?

Piuttosto, non diamo pretesti a chi ne cerca, siamo saggi e prudenti; perdonate l'audacia del consiglio.

Questo mi sono studiato di spiegare negli emendamenti, che ho pregato la Presidenza di stampare, e vi saranno distribuiti.

Della parte, comune ai due disegni di legge, con la quale si vorrebbe la precedenza della celebrazione del matrimonio, secondo le condizioni e le forme stabilite dal Codice civile, propongo di adottare, ampliandola per un lato e coordinandola nella sua attuazione, la sanzione di decadenza contro chi siasi unito coniugalmente senza osservare quelle condizioni e quelle forme.

Come mezzo giusto per escludere le lagnanze che le persone povere possono allegare circa le spese, per renderne facile la esenzione. Come provvedimento transitorio, concedere un termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge per evitare quella decadenza, per restituire quella regolarità nella famiglia che è voluta dalla legge.

E sono del tenore seguente:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile, o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta, od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

Art. 2.

(Art. 5 del testo del Ministero — 6 dell'Ufficio centrale).

Al sindaco del comune ove abbia domicilio o residenza uno degli sposi, potrà, a semplice richiesta di quello che ha domicilio o residenza nel comune da lui amministrato, richiedere un certificato di essersi presentato, coll'assistenza di due testimoni idonei, per dichiarare intendere essi di iniziare fra giorni 10 prossimi e di proseguire tutti gli atti prescritti dal Codice civile per celebrare matrimonio ma essere ambedue gli sposi sprovvisti di mezzi per sostenerne le spese.

Il sindaco gli rilascerà il certificato in carta libera, e senza spesa; e mediante l'esibizione del detto certificato qualunque pubblico ufficiale o notaio esercente sarà tenuto a rilasciare, pure gratuitamente, ed in carta libera, in originale, od in copia autentica, secondo i casi, i documenti richiesti, e che sono previsti dall'art. 79 del Codice civile.

Art. 3.

(Art. 78 del R. decreto 15 novembre 1865,
art. 6 del testo del Ministero — 7 dell'Ufficio centrale).

Art. 4.

(Art. 7 del testo del Ministero — 8 dell'Ufficio centrale).

Salvo ogni diritto legittimamente acquistato, l'azione di cui all'art. 1 della presente legge non potrà esercitarsi contro chi, nel termine perentorio di quattro mesi a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, abbia celebrato il matrimonio secondo le condizioni, e nei modi stabiliti dal Codice civile.

Per tal modo, senza entrare nel ginepraio delle dottrine religiose, restringendoci a quelle sanzioni, che sono di competenza esclusiva dello Stato, si provvede, per quanto è possibile, nello stesso tempo, all'integrità dei diritti della legge civile; non si invade, neppure per indiretto, il campo che deve essere riservato.

Brevi commenti a quelle che sarebbero mie proposte.

Articolo 1. I disegni che ci sono presentati sanciscono giustamente la decadenza da ogni vantaggio che, per legge, e per disposizione dell'uomo, esiga la condizione di celibato e di vedovanza. La prova di fatto nei progetti dipende dal giudizio penale; escluso questo, è forza lasciarlo a carico di chi invoca la decadenza. E siccome il Codice civile per una parte (articolo 120), ammette l'indagine della vita vissuta con figura di marito o moglie, per l'altra (articolo 119 e seguenti) segna tassativamente come si possa legittimare lo stato di vita coniugale, la prova del fatto riesce quale o per analogia, o per precetto è indicata.

Ma se la legge in varie disposizioni stabilisce come non si possano acquistare i diritti, a fuggire gli obblighi stabiliti a beneficio od a carico dei coniugi legittimi, vi sono a riscontro diritti ed obblighi, per esempio quelli di binubato e quindi di tutela, che è necessario, in ogni caso, giova sieno per sanzione speciale dichiarati.

Questi casi non sono *punibili*, ma conseguenze dipendenti dalla legge civile; opportunamente, anche a ricordo, ed avvertimenti agli stessi interessati, è utile, a scanso d'ogni dubbio, che un testo di legge li dichiari.

Bisogna poi una dichiarazione, per radicare l'azione a chiunque abbia interesse o diritto, per l'osservanza delle condizioni e per l'applicazione delle conseguenze del fatto.

Con questo si ha il doppio vantaggio di stare nei limiti delle massime direttive del diritto, e di interessare gli stessi cittadini che vi hanno interesse o diritto a che la legge sulla celebrazione del matrimonio sia osservata, o restituita.

Art. 2^o Opportuna è anche la ordinata dispensa dalle spese per chi non possa sostenerle. È nella dignità del cittadino, per la dignità della legge che ordina; ma consiglia, nel reciproco interesse dei cittadini singoli e della società, la celebrazione del matrimonio regolare; si creda alla parola di chi, per atto così importante

della vita, si dichiarò sprovvisto di mezzi a sostenere queste spese, e senza obbligarlo a dar le prove di nullatenenza, come per esempio, è obbligo di chi vuole essere ammessi al gratuito patrocinio.

Dobbiamo avere fiducia nei nostri cittadini quando si presentino al sindaco per dichiarare ad un tempo che sono disposti entro un determinato termine d'iniziare e proseguire gli atti richiesti per la celebrazione del matrimonio, e creder senz'altro veritiera la dichiarazione di non poter sostenere la spesa.

In tal modo si fa assegnamento, si fa appello alla lealtà dei cittadini interessando in certo modo il loro amor proprio a non volersi dichiarare, quando non lo siano realmente, sprovvisti di mezzi.

Onorevoli colleghi, nel principio del mio discorso ho invocato la vostra indulgenza, temo di averne abusato. Debbo tanto più ringraziarvi di avermi seguito nelle cose, che ho faticosamente esposte. Non mi dissimulo non mancherà fra voi chi, sotto la impressione dei mali prodotti dalla inosservanza, pur troppo talvolta male ispirata, della legge, creda doversi arguire ad essere giusto che se ne curi la osservanza colle pene.

A quanti reclamano questa legge, al Ministro che ne propose un saggio timido, all'Ufficio Centrale che fu logico nel suo sistema, al Parlamento che la deliberasse, al Re che la sanzionerà, auguro che ne vengano gli effetti che ne attendono.

Quanto a me, secondo che vi diceva da principio, questa è legge politica, di una politica di lotta, là dove si richiede una politica di saviezza, di tolleranza, di aspettazione finale che la pubblica opinione, il progresso nel bene la preparino e la rendano, come sarà, inutile.

Le idee vanno illuminate, discusse, preparate con mezzi adatti, con prudenza; la violenza, ne siamo alla prova, non giova; gli spiriti si inacerbiscono, si ostinano; la libertà persuade talvolta più che la compressione.

Eppure, si dice, questa precedenza in Italia da Principi ultra conservatori, era garantita da pene, da sanzioni di nullità.

Ma quei Principi erano, non che in pace, padroni di coloro che ora temete possono osti-

narsi ed affrontare le pene, in conto di meriti per la salute eterna.

Verissimo, ma quelli che vorrebbero farsi così duri regalisti, non dimentichino che lungi dal trovar obbedienza, possono trovare resistenza e lotta.

Intanto non dimentichiamo che moralmente siamo in impegno di onore ad osservare nella lettera, e nello spirito la legge 13 maggio 1871, e che, mentre rispettivamente riteniamo e dobbiamo ritenere impossibile quella conciliazione che taluni vagheggiano, noi, se vogliamo essere più savi, più prudenti, più cristiani, dobbiamo, ripeto, adottare e seguire una politica di pace.

A chi mi accusasse di tepido partigiano dei diritti dello Stato, rispondo con tutti gli atti della mia vita politica; e a chi mi dicesse che sono troppo temerario nel volere dare un consiglio, rispondo colla mia lunga esperienza e con lo spirito, sempre costantemente serbato, della più assoluta indipendenza.

Quando la politica del mio paese altrimenti volesse, dirò con Beniamino Franklin: avrò errato, ma in buona fede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Signori senatori.

Io sono esitante a prendere la parola dopo che parlarono prima di me oratori e giuristi di me tanto migliori.

Però quasi quasi posso sentirmene lieto perchè vedo così già sgombrato il terreno da molte gravi questioni, da essi magistralmente discusse. Io non mi occuperò quindi della questione giuridica, perchè essa fu già ampiamente svolta dai nostri tre onorandi colleghi Canonico, Pascuale e Ferraris.

Mi terrò invece in un campo molto più ristretto; ed invoco la benevola tolleranza del Senato, se mai esso si sentisse già un poco stanco della discussione che si è fatta sopra un' unica questione.

Prima di tutto io rendo omaggio sincero ai principi, agl'intendimenti ed ai propositi, ai quali si sono ispirati gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale nel formulare il progetto di legge che essi hanno contrapposto a quello presentato dal ministro guardasigilli.

Quei principi e quegli intendimenti sono indubitabilmente altissimi.

L'Ufficio centrale si è proposto di mantenere

alta ed assoluta l'autorità della potestà civile, ed io sono coll'Ufficio centrale perchè credo che non vi sia Società la quale possa svolgersi e possa prosperare se la podestà laica non sovrasta e non è assolutamente autonoma.

L'Ufficio centrale pare poi essersi indotto a formulare il suo progetto di legge nei termini nei quali è concepito, perchè si è preoccupato dei gravissimi inconvenienti che egli ha creduto che guastino e turbino la società nostra.

Anche per sè sola questa sarebbe una ragione indubitabilmente potente per provocare e giustificare un provvedimento, come quello proposto: però a me sia lecito in proposito di fare qualche osservazione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale io vidi che si è accennato a centinaia di migliaia di unioni religiose contratte senza celebrare il matrimonio civile.

Ciò rimonta al 1871: e mentre a tale epoca si afferma che le unioni matrimoniali semplicemente religiose ammontavano a 120/m, esse si vollero far ascendere pel dodicennio 1866-1878 a 385 m, asserendosi poi che nel 1892 si potevano contare almeno nel numero di 150/m.

Ora a fronte di sì notevole disparità ed oscillanza di cifre io non so se veramente oggidì si possa affermare e si possa ritenere che quegli inconvenienti certamente gravissimi e che potevano allora giustificare una legge sui matrimoni illegali, durino ancora oggidì e in quelle medesime proporzioni. Per rendersi ragione del male, occorre studiarne le cause.

Ordinariamente le cause le quali conducono a contrarre un matrimonio soltanto religioso sono le seguenti: La certezza di perdere i vantaggi che sono assicurati ad una moglie durante lo stato di vedovanza; in secondo luogo i divieti portati dalle leggi militari; in terzo luogo il non aver potuto ottenere il consenso al matrimonio degli ascendenti; in quarto luogo la maggior facilità di poter contrarre il matrimonio religioso in confronto di quello civile; per ultimo il convincimento che l'atto religioso sia veramente quello che regola i rapporti personali fra i coniugi, mentre che l'atto civile non faccia altro che regolare fra essi i rapporti di materiale interesse. Questo sentimento, checchè si dica, è profondo nell'animo delle popolazioni italiane ed è saggezza di governo, rispettarlo.

Ora dalle stesse cause, per le quali ne è provenuto e ne proviene quella numerosa quantità di unioni religiose senza il rito civile, io credo se ne possa dedurre che il numero dei matrimoni religiosi senza il rito civile, oggidì non sia più quello che era veramente nel 1871 e nel 1878, e forse neppure nel 1892. Tanto è vero che nè la Commissione centrale nè il ministro guardasigilli hanno unito alcuno allegato alle loro relazioni dal quale si possa avere un concetto esatto sulla misura attuale dei gravi inconvenienti ai quali si vorrebbe provvedere con lo spediente radicale dall'Ufficio centrale proposto col controprogetto di legge da esso formulato.

Permettetemi infatti che io vi faccia conoscere ciò che sta scritto nel volume della statistica generale dello Stato sotto il titolo movimento dello Stato civile del 1897 a pag. 28; io leggo queste parole:

« Si è visto che dal 1883 in poi è venuto diminuendo il numero dei nati illegittimi riconosciuti nell'atto di nascita, e invece è cresciuto il numero dei fanciulli legittimati per susseguente matrimonio dei genitori. Si può argomentare dall'andamento delle cifre surriferite che i matrimoni contratti col solo rito religioso sono in diminuzione e che molte coppie unite con quel solo rito hanno riconosciuto più tardi la necessità di legalizzarlo col matrimonio civile ».

Queste parole si leggono in un documento ufficiale e ad esse si deve prestar fede. Quale ne è la conseguenza? Che oggi non esistono più in tutta la loro primitiva gravità gli inconvenienti che si lamentavano e nel 1871 o nel 1878 e nel 1892.

Questo ci dà una spiegazione della prudente riserva che si erano imposta i compilatori del nostro Codice civile quando dicevano *per ora* non essere il caso di provvedere in proposito, che poteva ben darsi che si presentassero inconvenienti gravi non adottando alcun provvedimento per assicurare che il matrimonio civile sarebbe stato celebrato, ma si soggiungeva che per ciò nello stato delle cose sarebbe stato per lo meno prematuro lo stabilire, per un male ipotetico, sanzioni penali che offonderebbero la libertà religiosa; che infine quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse dell'ignoranza o della semplicità dei cittadini per in-

durli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio e ne risultasse grave perturbamento nello stato delle famiglie sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice civile.

Ma andiamo oltre. L'Ufficio centrale per sostenere le conclusioni del suo progetto di legge accenna al grande numero dei progetti i quali furono già presentati su questa materia: e veramente l'Ufficio centrale ha ragione.

Ho preso qui una nota dei successivi progetti di legge i quali furono presentati successivamente al Parlamento. Uno fu presentato nel 1872 per iniziativa parlamentare. Venne nel 1873 il progetto Vigliani; successe nel 1878 il progetto Conforti; venne dopo il progetto Tajani, il quale non aveva fatto altro, si può dire, che adottare il progetto del ministro Conforti a cui il Tajani, salvo errore, era succeduto; venne poi il progetto Bonacci al 17 dicembre 1892; venne il progetto Eula il 13 giugno 1893; venne il progetto Finocchiaro Aprile del 27 aprile 1899; venne il progetto del ministro guardasigilli Bonasi e gli tenne dietro il controprogetto presentato dal nostro Ufficio centrale.

È naturale che l'Ufficio centrale abbia detto a sé medesimo e faccia notare al Senato che siccome tanti sono stati i progetti presentati e salve parziali discrepanze, questi progetti sono informati ad un solo concetto, e cioè, la precedenza del matrimonio civile sul religioso, non diversa potesse e debba essere la conclusione a cui esso è addivenuto.

Ora io da questo fatto vorrei trarne un argomento a profitto della mia tesi, la quale, a dirla fin da ora chiaramente, sarebbe questa, che il partito migliore fosse quello di non fare nulla per ora in questa delicata materia.

L'argomento che io intendo di trarne è questo e lo formolo in una domanda che io rivolgo a me stesso: come cioè si spiega che dopo che si sono elaborati sette progetti di legge, dopo che questi sette progetti di legge furono presentati al Parlamento, dopo che alcuni di questi progetti furono discussi e ve n'è qualcuno che nell'altro ramo del Parlamento fu anche adottato, come è, che con tanto consentimento di volontà e di pensiero non si è ottenuto mai che alcuno di essi arrivasse ad essere definitiva-

mente approvato? A questa domanda si è cercato già di rispondere osservando che questi progetti non hanno potuto essere approvati dapprima per i successivi cambiamenti dei ministri, in secondo luogo per le chiusure delle sessioni, onde ne è venuto se nessun progetto sia mai venuto a galla. Queste possono essere ragioni di occasione: la vera ragione per me sta in questo, che i vari ministri che si succedettero pur presentando consimili progetti o volenterosi o cedendo ad una ragione di necessità e convenienza politica e parlamentare non hanno poi potuto sottrarsi ad un sentimento di preoccupazione per la difficoltà di legiferare bene in una materia tanto ardua e complessa e per le gravi conseguenze che ne potevano derivare da disposizioni che, dirette ad eliminare mali sociali conosciuti, potevano crearne altri non meno temibili e maggiori.

Se il Senato me lo permette, io glielo darò una prova. Tra coloro i quali presentarono di codesti progetti di legge vi fu un ministro, oggi defunto, il quale era in mezzo a noi amato e riverito: intendo parlare del già ministro guardasigilli senatore Eula. Egli, chiamato al potere dalla fiducia del Re, rimase pochissimo tempo per sventura nostra e forse del paese al Ministero. Eppure in quel brevissimo periodo di tempo anche egli presentò un progetto di legge nel quale aveva introdotto il principio della precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

Ho sentito troppa amicizia per l'Eula, che era mio compagno di scuola; ebbi per lui tanta stima e così profonda riverenza come eletto collega perchè il Senato non possa supporre essere nella intenzione mia di mettere qui in contraddizione l'Eula ministro, con l'Eula mio amico e collega.

Pur tuttavia il Senato mi permetterà che io dia lettura di un brano di una relazione che l'Eula procuratore generale fece davanti alla Corte d'appello di Torino, nell'anno 1873.

Egli si occupò in quella relazione della questione del matrimonio civile e religioso, accennò agli inconvenienti che si erano verificati, cercava di indicarne le ragioni, e si esprimeva con queste parole:

« Le unioni dalla legge non riconosciute con danno degli sposi e della prole che avrà la sventura di nascerne, sono un gravissimo in-

conveniente che sarà causa di danni incalcolabili, e spesso anche di misfatti e che ci ha fatto assistere a casi dolorosissimi di donne abbandonate da coloro, che esse credevano loro mariti, di vedove cacciate dalla casa maritale, di figli abbandonati sul lastrico senza nome e senza sostanza. Parve ad alcuni questo stato di cose bastevole per eccitare il Governo ad introdurre anche presso di noi quelle disposizioni in vigore presso altre nazioni, cioè la precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

« A chi però m'interrogasse se per guarire questa piaga, che probabilmente sarà in altre provincie più grave, che non in questa, sia conveniente l'adottare il rimedio che fu suggerito, io *risponderei francamente di no*. Altri mi dica dottrinario (ed io aggiungerò a mia volta mi si dica e mi si creda pure con l'Eula un clericale), ciò non m'impedirà dal sostenere essere dovere del Governo e del legislatore non di adottare provvedimenti di questo genere, ma di persistere in quel gran principio a cui col plauso di tutta Europa, si sono informate le nostre leggi civili; tolto il quale, la libertà di coscienza, questo grande portato della civiltà, non è che una vana parola, e da cui soltanto si può ottenere il termine di quei contrasti, che incagliano la nostra vita pubblica ».

Dalle cose dette dall'Eula quindi si vede chiaramente che l'Eula ministro ha dovuto cedere ad una necessità o parlamentare o politica, ripresentando quel suo progetto già formulato dal suo predecessore ministro Bonacci, di cui pigliava il posto, ma che il vero Eula, libero di se stesso, avrebbe voluto che si facesse tutto al contrario di quello che egli si era indotto a proporre al Parlamento con la legge che egli ha presentato. Così è che per me la presentazione di quei sette progetti non ha per sè e non può avere un gran valore.

Ma l'Ufficio centrale invoca anche le varie disposizioni conformi che sono nelle legislazioni degli altri paesi; ed ha buona ragione di pensare e di dire che se in tutti gli altri paesi fu già adottato il procedimento il quale vuole che l'atto civile preceda il rito religioso, non vi sarebbe motivo per cui presso di noi si debba avere riluttanza a seguire la stessa via.

Fra gli accennati paesi e governi, in una

dottissima relazione del mio egregio collega ed amico senatore Inghilleri è ricordato, come nello stesso regno delle Due Sicilie e sotto i Re Borboni vi fosse poco presso questa stessa disposizione, in quanto che il matrimonio religioso fosse vietato o meglio non potesse essere compiuto dal sacerdote senza che venisse esibito un certificato dell'ufficiale civile, il quale attestasse che veramente per gli sposi s'era già fatto una promessa di matrimonio civile.

Veramente sarebbe cosa strana il desiderare che in Italia, dopo che essa fu unita, dovessimo restare indietro al governo dei Borboni.

Ma il mio onorevole amico Inghilleri sa con quali patti, ordinariamente, il Borbone poteva far valere la sua autorità anche verso il clero.

Il clero col Borbone non flatava, lasciava che quel re facesse tutto ciò che voleva; il Borbone da parte sua poi sapeva sempre trovare modo, con un *do ut des* di tenerlo in quiete accontentandolo.

Il Borbone usava della facoltà che egli aveva di disporre del matrimonio come credeva; ma il clero sotto il Borbone aveva poi tanta e tanta ingerenza sulle persone e sulla libertà dei felici sudditi suoi che assai facilmente il potere chiesastico sapeva e poteva passar sopra e trasiugere su quanto l'autorità regia del Borbone credesse di fare per gratificare i popoli suoi circa alle forme matrimoniali.

Ma veniamo al sodo. Io ammetto che in quasi tutte le legislazioni degli altri paesi più avanzati in civiltà, il matrimonio civile debba precedere il matrimonio religioso, ma non per questo posso persuadermi della necessità che noi seguiamo la stessa via. E perchè questo? Per una ragione semplicissima.

Io non discuto la questione giuridica, anzi voglio ammettere, e lo dichiaro francamente, che riconosco tutta la importanza e la gravità delle osservazioni fatte nella relazione dell'Ufficio centrale per giustificare la disposizione che il matrimonio civile debba anche presso noi precedere l'unione religiosa.

Indubitatamente se si vuol tentare di porre un freno efficace a che non si contraggano matrimoni religiosi senza l'atto civile non c'è un espediente più semplice e più adatto di quello che impedisca, per quanto si può, che l'unione religiosa preceda il rito civile. A mio avviso però, malgrado che tutte le legislazioni degli

altri paesi in ciò combinino noi nè possiamo, nè dobbiamo in Italia in questa materia battere la stessa via e dichiaro subito il perchè.

La quistione, a mio modo di credere, deve essere studiata e considerata non sotto un aspetto puramente legale e giuridico, ma sotto un aspetto affatto diverso.

Nella quistione matrimoniale l'onorevole mio amico senatore Canonico ha creduto di non intravedere che dei rapporti fra lo Stato ed i cittadini: vorrei però dal canto mio essere più d'accordo coll'egregio collega il senatore Ferraris, il quale, svolgendo con la solita sua competenza questa quistione, riconobbe che in essa vi sono altresì inevitabili rapporti colla Chiesa.

Così stando le cose, io mi domando se noi ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trovano gli altri paesi a fronte del potere ecclesiastico?

Io devo rispondere a me stesso che noi ci troviamo in condizioni affatto diverse.

Negli altri paesi il potere ecclesiastico è in rapporti ufficiali col potere civile e ordinariamente ha rapporti stabiliti da precedenti concordati. Se il potere civile certe volte adotta un provvedimento il quale possa anche offendere in qualche parte il potere chiesastico, sarà una questione di divergenza passeggera che facilmente si compone o che facilmente si dilagua. In ogni provvedimento dello stesso potere civile non è mai a temersi una ragione di dissidio permanente o duraturo.

Questo non avviene e non avverrebbe presso di noi. Dirne le ragioni sarebbe una cosa superflua al Senato del Regno. Ma intanto come sono regolati i rapporti fra il potere Ecclesiastico ed il potere civile in Italia? Questi rapporti non si può dire che siano regolati, ma si compendiano in una formula semplicissima ed è questa: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Per effetto di questa formula il potere civile batte la sua via; il potere Ecclesiastico batte la via propria. Il potere civile si mantiene indipendente dal potere Ecclesiastico; ma il potere Ecclesiastico come tale è anche esso reputato assolutamente indipendente dal potere civile. E ciò è tanto vero ed è tanto vero che i rapporti fra i due poteri si compendiano tutti in quella formola che con la legge del 13 maggio del 1871 si sentì il bisogno di determinare

quale era e doveva essere la posizione giuridica del potere chiesastico.

Ora se le cose stanno così in tema di matrimonio che lo Stato dichiara atto prettamente civile, che la Chiesa ritiene atto essenzialmente religioso, ditemi un po', signori senatori, credete voi che lo Stato debba intendersi assolutamente libero di disporre, e di provvedere? credete voi che ogni e qualunque disposizione la quale venga adottata dal potere civile e che non può a meno di riflettersi sull'atto religioso perchè tale reputato dalla Chiesa, credete voi, dice, che non darà luogo a richiami da parte del potere ecclesiastico? Possiamo credere noi che questa disposizione non verrebbe ad offendere quel rispetto che noi abbiamo imposto a noi medesimi con la legge del 1871? Il Governo civile non ha riconosciuto al matrimonio religioso alcun effetto civile, ed il Governo ha esercitato un dritto proprio; ma se l'unione religiosa non può produrre e non produce alcun effetto civile, se per lo Stato essa non costituisce matrimonio ne deriva per logica e necessaria conseguenza che quell'unione non è e non deve essere per esso che un atto di coscienza e un atto quindi puramente religioso.

Ora come può lo Stato imporre vincoli o restrizioni a questo atto religioso?

Credete voi che una volta posto questo vincolo, una volta che venisse dichiarato per legge che il matrimonio religioso non può essere contratto prima che ciò piaccia al potere civile, credete voi o signori che il potere ecclesiastico non si richiamerà? Credete voi che la restrizione sarà accettata come atto legittimo di Governo?

Veramente nella relazione dell'Ufficio centrale vi è un brano che a me piace leggere al Senato. Si dice in essa:

« Al ministro del culto non può nè deve dolere che il legislatore assicuri in modo efficace il conseguimento degli alti scopi morali e civili del matrimonio, e gli impedisca di riescire involontario autore di unioni, le quali possono non divenire mai legali e dar origine a quei danni di prole illegittima e di poligamia, accennati dalla Sacra Penitenzieria nelle istruzioni al clero ».

Io vorrei bene che le cose succedessero come ha accennato il relatore dell'Ufficio centrale. Io, però, per conto mio, assolutamente non ci

credo, e non ci credo perchè le disposizioni che si vorrebbero adottate col progetto di legge dell'Ufficio centrale sono un attacco diretto ed immediato contro il clero, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali.

Con queste disposizioni si viene assolutamente ad impedire l'esercizio del culto.

Ora non è bene camminare con molta prudenza sopra questa via? Non credete che questa via sia molto adrucciola? Sappiamo, una volta incamminati per questa strada, dove noi arriveremo e come ci troveremo? Oggi si vuole impedire, o dilazionare, o colpire con pene la celebrazione di un atto religioso che è quello dell'unione matrimoniale.

Ditemi un po': domani non potrà nascere a qualcheduno il pensiero d'impedire al prete di battezzare se prima non si è fatta fede che il bambino o la bambina nata è stata portata all'ufficio dello stato civile per registrarne regolarmente la nascita?

È cosa che non succederà, è cosa che non avrà luogo, ma in questo caso basta il sospetto; quando c'è il sospetto che il Governo voglia ingerirsi degli atti religiosi allora è che le coscienze si turbano, allora è che ne viene quel disordine morale il quale opprime le coscienze, penetra nelle famiglie, scuote tutti gli ordini sociali.

Ecco perchè io assolutamente sono avversario dichiarato delle disposizioni della legge quale fu presentata dall'Ufficio centrale. Ma oltre di questo, vi è ancora altro a mio modo di vedere.

Molti s'illudono o fingono di credere che una volta fatta questa legge, il clero l'accetterà volentieri, e che non potranno verificarsi conseguenze deplorabili. Io al contrario sono di un avviso diverso, ed appunto perchè sono di un avviso diverso mi preoccupo profondamente di ciò che ne potrà e ne dovrà inevitabilmente derivare.

Ora dirò quali sono le conseguenze che io temo. Sono l'inasprimento di un conflitto che, per interesse di tutti, sarebbe molto bene che non esistesse: sono la possibilità di una lotta più accentuata tra il potere civile ed il potere chiesastico.

Signori senatori: crediamo noi e possiamo credere che l'Italia si trovi in condizioni così belle, così solide, così rassicuranti, da potere affrontare con indifferenza o con desiderio in casa

nostra una lotta religiosa? Se è lecito dal grande scendere al piccolo, o dal piccolo salire al grande non vorrò credere che si possa verificare ancora qualcuna delle lotte religiose le quali intorbidarono e dilaniarono i secoli di mezzo; ma per noi non è solamente una lotta religiosa come quella di quei secoli passati, ma anche una mezza lotta religiosa che dovrebbe esserci causa di danni e di danni enormi. E ritenete bene che queste lotte si verificheranno perchè i tempi si rassomigliano, e gli uomini non mutano.

In proposito voi mi permetterete che io vi racconti due piccoli aneddoti.

Nella mia vita giudiziaria mi avvenne un giorno di dover richiedere l'arresto di un parroco il quale aveva negato i sacramenti ad un funzionario pubblico per ragioni politiche.

Io ho dovuto farlo perchè la legge me lo imponeva, quantunque nei miei convincimenti dissenziente da quelle disposizioni repressive contro il clero, perchè, per quanto giuste nei loro risultati, non mi parvero mai utili. Ma i magistrati a fronte della legge devono farli tacere.

Il prete fu arrestato, ed io mi gli presentai. Egli mi accolse col sorriso sulle labbra e coi maggiori segni di deferenza e mi disse: «Io la ringrazio infinitamente della cortesia che mi ha usata di venirmi a trovare in carcere: so che sono in carcere perchè lei l'ha ordinato, e lei fece benissimo ed ha compiuto il suo dovere. Io sono in carcere e ci starò, ma ci sono perchè a volta mia ho adempiuto al dovere mio. Lei mi farà giudicare e condannare, ed io subirò la pena senza rincrescimento e senza rancore: ella però vorrà riconoscere che anche io adempiendo gli obblighi del posto mio, sono un sacerdote ed un cittadino rispettabile».

Io vi riferisco testualmente il colloquio che è passato fra questo parroco e me.

Il parroco, in quei tempi, 30 o 35 anni fa, fu condannato e tradotto al luogo di pena. Vi aveva già scontato un anno dei tre anni ai quali era stato condannato quando il Governo cercò di fare ufficio presso di lui perchè chiedesse la grazia che era dispostissimo a concedergli.

Fu fatta la comunicazione: ma il parroco, rispondeva che egli era in carcere e per conto

suo vi rimaneva: la concessione o meno della grazia fosse cosa di cui non intendeva di occuparsi.

E il Governo emise decreto di grazia, e il parroco venne scarcerato e tornò alla propria sede, ma venuto da me per atto di cortesia, volle pur farmi sentire che, se egli era libero, era stato per desiderio del Governo che non aveva più voluto tenerlo in carcere ma che egli perciò non si credeva tenuto ad alcun debito di gratitudine.

Ora, volete voi che, approvato il progetto di legge dell'Ufficio centrale, proclamato che il matrimonio civile debba avere la precedenza su quello religioso, stabilito che il prete, il quale avrà celebrato un'unione religiosa prima delle condizioni prescritesgli, sarà punito con multa o con la privazione della prebenda, non si dovrà prevedere qualche atto di ribellione?

Credete voi che non vi potrà essere qualche sacerdote o convinto, o zelante, o anche fanatico che, nella sua coscienza desideri immolare se stesso alla tutela dei diritti pretesi violati e dica: io pago la multa, perdo la prebenda, ma faccio quello che il mio dovere religioso m'impone? Io ho la credenza profonda che ciò potrà succedere e che non uno, ma ve ne saranno molti. In questa ipotesi conviene pensare alla posizione in cui verrebbe a trovarsi il Governo, poichè siccome esso non potrebbe a meno di ricorrere necessariamente a perquisizioni, a sequestri e simili mezzi coercitivi, è palese, che il Governo si metterebbe in un ginepraio, dal quale difficilmente troverebbe una via d'uscita, e gli avverrebbe quello che è pure avvenuto a me con un distinto prelato.

Un vescovo aveva subordinato l'assoluzione di una donna, la quale aveva il possesso di alcuni beni di provenienza ecclesiastica, a certe condizioni e fece malissimo.

Su formale denuncia istituito processo, il vescovo non negò, anzi disse di avere operato in quella guisa, perchè non avrebbe potuto per imprescindibile dovere suo fare diversamente. Si trattava di fare il giudizio, ma si sapeva che, condannato od assolto, il vescovo sarebbe stato accompagnato e seguito da una popolazione intiera rispettosa e riverente, la quale avrebbe fatto uno strano contrasto con quella di quel prelato minacciato di una condanna priva di ogni effetto morale.

Dato ciò, stante la supposizione che quanto sarebbe avvenuto una volta, potesse ripetersi oggi, il Senato vorrà ammettere la convenienza di non provocare simili eventualità che al Governo ed al paese arrecherebbero senza dubbio danni e noie, che giova ad ogni costo di evitare.

Questo intento non si potrà però raggiungere se non a patto che venga esclusa ogni disposizione che possa parere un attentato al libero esercizio del culto religioso.

Ma vi sono ancora altre considerazioni che mi paiono meritevoli di essere ponderate.

Una volta la Chiesa usava verso di noi, tempo lontano, dei mezzi molto coercitivi per imporci la sua fede e le sue credenze.

Questi mezzi hanno fatto molte e molte vittime, produssero molti dolori, moltiplicarono umane e sociali sciagure: ma non raggiunsero l'intento che si proponevano.

La terra ha tuttavia girato sempre allo stesso modo come diceva Galileo non ostante che lo abbiano processato e gli volessero far dire che essa stava immobile.

La Repubblica veneta ha sempre continuato a far quello che credeva nel suo interesse di fare sebbene spiacesse alla Corte Vaticana non ostante che fra Paolo Sarpi sia stato arso.

La libertà del pensiero trionfò e rimase incolume sebbene Giordano Bruno sia stato mandato alle fiamme: e andiamo anche più oltre.

Sebbene dopo lunghe e durissime persecuzioni, Pietro Giannone sia stato finalmente rinchiuso e tenuto in lunghissimo carcere, le immortali e sanguinanti sue storie nè andarono soppresse nè andarono disperse ed i rigori contro Pietro Giannone non riuscirono che allo sfogo di una vendetta barbara e meditata.

Ora io dico: perchè noi vorremmo ricorrere sebbene in misura molto più tenue, agli stessi mezzi coi quali il potere ecclesiastico ha agito verso di noi?

Esso ci volle imporre la sua fede con mezzi violenti: noi non dobbiamo ricorrere a mezzi violenti per impedire al potere ecclesiastico di esercitare il suo ministero religioso. (*Commenti*).

Signori senatori. Io penso che il partito migliore sia quello della libertà: di quella libertà ispirata da grande tolleranza accompagnata dalla massima moderazione, di quella libertà,

la quale rispettando tutti i diritti ci ha assistiti durante il primo e lungo periodo del nostro rivolgimento nazionale che ci aiutò a risolvere ed a superare difficoltà di ogni fatta, di quella libertà la quale ci ha condotti a Roma, e faceva dire a Quintino Sella: *Ilic manebimus optime!*

Questa libertà, questa tolleranza, questa moderazione sarà quella che deve assisterci e che ci assisterà negli ulteriori e successivi cimenti che noi dovremo affrontare per consolidare veramente l'unità della patria.

Detto questo io credo di aver detto tutto quel poco che io ho potuto saper dire per giustificare le ragioni per le quali assolutamente io non potrei mai dare il mio voto al progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Ora vengo al progetto presentato dal Governo.

Il progetto presentato dal Ministero, a mio modo di vedere, è assai preferibile al progetto dell'Ufficio centrale.

Il progetto del Ministero è un progetto temperatissimo; è un progetto il quale rispetta il matrimonio religioso come istituzione della Chiesa; è un progetto il quale non impedisce che questa unione religiosa abbia luogo, che ad essa non imponesse condizioni, che non pretendesse che questa unione religiosa sia rinviata a tempo condizionato.

Il progetto del Ministero non subordina a nessun vincolo ed a nessuna restrizione l'esercizio del culto; è un progetto che rende omaggio alla libertà.

Quindi, in massima, se mai una legge deve essere votata, io accetterei il progetto del Ministero.

Però il ministro guardasigilli mi permetterà che io dica l'intero pensiero mio. Nel progetto del Ministero io vorrei anche esclusa quella disposizione la quale colpisce con molte i membri del clero.

Mi si dirà che senza sanzioni non si raggiunge lo scopo che si prefigge il guardasigilli con il suo progetto benchè più temperato di quello dell'Ufficio centrale. Ma la coazione che si vuole esercitare col progetto del Governo sopra i membri del clero mi preoccupa, perchè si pone con essa pur sempre, anche postumo ed indiretto, un vincolo all'esercizio libero del potere spirituale.

L'ingerenza del potere civile sugli atti del potere spirituale in qualunque modo esercitata mi turba.

Io mi lusingo nel pensare che senza alcuna sanzione penale si potrebbe trovare modo di dare efficacia alla legge, e mi riservo di sviluppare questo concetto alla discussione degli articoli. Ma dirò così di volo che se nella legge invece di stabilire delle pene le quali vanno ad offendere direttamente il ministero speciale dei membri del clero, si accordasse una qualche azione per ottenere, in molti casi che il matrimonio religioso non si faccia per convenienza o tornaconto, si raggiungerebbe uno scopo utile e si farebbe cosa buona.

Darò un esempio solo.

Vi è una vedova la quale vorrebbe passare a matrimonio, ma si limita alla unione religiosa: perchè? Perchè ella non vuole perdere la pensione vedovile che le fu assegnata come moglie del marito defunto.

Ora ci pare che se si potesse accordare al fisco la facoltà di indagare se veramente quella tale donna pensionata è passata ad un'unione religiosa e se si desse il diritto a questo rappresentante del fisco di fare la lite alla donna pel fatto che essendo passata ad un'unione religiosa, cessarono i motivi per cui aveva acquistato ragione di godere i benefici e i privilegi riservati alle vedove, non dovrebbe essere nè vana, nè inefficace la disposizione nello intento di togliere una causa a molte unioni religiose, e così si dica di ogni altra azione che si credesse di poter concedere a qualunque altro che si reputasse leso nei suoi interessi da una unione religiosa.

Io non accennerò quindi ad altri esempi specifici: vorrei solamente — se fosse possibile — cancellare dalla legge le pene repressive che colpiscono i membri del clero; vorrei cercare se sia possibile di sostituire qualche cosa a queste disposizioni che venisse a raggiungere, se non assolutamente, ma almeno in buona parte, l'intento che il ministro guardasigilli si sarebbe proposto con questo suo progetto di legge.

E qui io intendo di chiedere perchè non voglio abusare ulteriormente della benevola sofferenza che ha voluto avere per me il Senato. E dirò una cosa sola.

Io sono di quelli i quali non credono che tut-

tavolta che si verifichi o nasca un inconveniente, anche che questo inconveniente sia grave, e che interessi il pubblico, il legislatore debba subito pensare a fare una legge. Con tutte le nostre leggi noi un mondo perfetto non l'otterremo mai. Avremo provveduto ad un inconveniente a sinistra e guardando a destra ne troveremo un altro maggiore e saremmo costretti a fare un'altra legge per togliere anche l'inconveniente che ci turba da quella parte.

Il legislatore quindi deve essere discreto ed avere pazienza: occorre che proceda a gradi, che non pretenda di conseguire tutto in una volta, e si adatti a lasciare molto e molto al tempo pensando che il tempo è il migliore dei medici che possano essere laureati in una qualunque Università dello Stato. E ditemi se non è vero.

Una volta il potere ecclesiastico, e per dirla proprio con termini più precisi, i papi nei secoli di mezzo, avevano molte e molte pretese.

I papi credevano di avere il privilegio di conferire gli Stati ai Re: quando non potevano conferirli ritenevano senza alcun dubbio che non vi dovevano essere Re od Imperatori che potessero regnare se non era intervenuto il papa o un cardinale per consacrarli. E i re e gl'imperatori del tempo per quanto valorosi e potenti non si credevano sicuri sul trono se veramente non era intervenuta la consacrazione del papa. Ma i papi andavano più in là. I papi pretendevano di poter deporre e re e imperatori, e non mancano esempi.

Re Manfredi scomunicato e deposto, sconfitto a Benevento, morì, e il suo corpo fu lasciato senza sepoltura perchè fosse divorato dai corvi perchè il papa d'allora non volle che l'avesse.

Corradino per non aver voluto mettersi alla soggezione del papa, nell'età di 18 anni, lasciava miseramente la testa sulla piazza del Carmine di Napoli.

Ditemi un po' signori senatori: Oggi i papi hanno ancora di queste pretese? I papi sono sempre papi anche oggi, ma coi costumi e col tempo quelle pretese cessarono.

Oggi invece il potere ecclesiastico è molto molesto nelle sue pretese; chiede di poter li-

beramente quando gli pare e piaccia accordare la benedizione ad un'unione coniugale e celebrare quello che a lui piace definire matrimonio religioso. Ebbene, io dico, abbiamo pazienza; tolleriamo qualche inconveniente, ma tirando innanzi con pazienza, con tolleranza non dipartendoci mai da quella politica di libertà ferma e temperata che fu finora la nostra guida e la nostra fortuna, verrà il giorno in cui i nostri figli e i nostri nepoti non avranno più occasione di dover pensare alla necessità di una legge come è quella che fu proposta alla discussione ed alla approvazione del Senato. (*Benissimo! Vice approvazioni*).

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe parlare il senatore Miceli, altro iscritto; ma, stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione se il Senato consente.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14.30:

I. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*).

II. Coordinamento del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 18.20).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.